

INDICE

60.	Statuto della Regione istriana	86
61.	Delibera della Corte Costituzionale della Repubblica di Croazia	95
62.	Delibera sulla fornitura di mezzi per la costruzione del SRI Acquedotto di Butoniga I fase per l'anno 1995	110
63.	Delibera sul finanziamento provvisorio della Regione istriana nel I trimestre del 1995	111
64.	Delibera sulla constatazione delle proprie riserve di caccia nel territorio della Regione istriana	119
65.	Decisione sulla previa opinione del procedimento d'espropriazione dei beni immobili per la costruzione della Strada principale 2.1. Podberam-Kičer-Baderna, tratto Kičer-Tinjan	120

L'ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIA

considerato che

L'ISTRIA è una regione storica le cui particolarità e singolarità si sono manifestate nel corso di tutta la sua storia, e specialmente come

- territorio abitato dagli Istri nell'epoca antica,
- X. regione "Veneta et Histria" nel periodo dell'Impero Romano (I-V. secolo)
- Contea nel periodo dei Franchi (dall'anno 788 all'anno 952)
- Margraviato nel periodo dei Franchi (dall'anno 788 all'anno 952)
- Margraviato dal secolo XI. sotto il governo di varie dinastie laiche ed ecclesiastiche, e dall'inizio del secolo XIII, sottopatriarchi di Aquileia,
- Contea di Pisino, sotto i conti di Gorizie e gli Asburgo (sec. XII-XVIII)
- territorio in cui le città litoranee istriane, nel periodo di Venezia (sec. X-XVIII) godevano grande autonomia locale
- Regione nel periodo austriaco (dal 1797 al 1805)
- Dipartimento istriano del Regno d'Italia (dal 1806 al 1809) e Provincia Illirica (dal 1809 al 1813) nel periodo di Napoleone,
- Distretto istriano nell'ambito della provincia "Litorale austriaca" nel periodo austriaco
- Distretto istriano durante l'Austria-Ungheria (1825-1860)
- Provincia Istria con la Dieta Nazionale Istriana, con sede a Parenzo (1861-1918) durante l'Austria-Ungheria,
- Provincia di Pola nel periodo del Regno d'Italia (1918-1943),
- territorio di attività dell'Assemblea Nazionale Provinciale quale Dieta Istriana, e del Comitato Provinciale di Liberazione Popolare per l'Istria (1943-1945)
- Distretto di Pola, parte del Distretto di Fiume, parte del Territorio Libero di Trieste e di altre forme di autonomia locale in Croazia, durante la Jugoslavia (1945-1992)
- Regione Istria nella Repubblica di Croazia

L'ISTRIA, comunità pluri-etnica, pluriculturale e plurilinguistica, nella quale si riconosce e tutela la libertà dei cittadini a esprimersi e si salvaguarda la dignità individuale,

L'ISTRIA, territorio nel quale ogni cittadino o comunità gode il pieno diritto di espressione, rispetto, assicurazione e sviluppo, della libertà e fiducia sociale, etnica, religiosa, culturale, politica e linguistica

L'ISTRIA, territorio in cui i cittadini anche prima della II. guerra mondiale hanno opposto resistenza al fascismo e si sono schierati in massa con la coalizione antifascista, contro le forze che minacciavano di soffocare i principi della libertà, l'uguaglianza e la parità di diritti dei popoli e dei cittadini,

L'ISTRIA, territorio dal quale gli esodi degli abitanti autoctoni, stimolati da pressioni esterne, minacciavano la perdita della sua identità,

L'ISTRIA, territorio nel quale i cittadini appartengono a varie comunità sociali, etniche e religiose, hanno diritto di partecipare negli affari regionali e locali,

L'ISTRIA, territorio che, rispettando l'unità e l'indivisibilità della Repubblica di Croazia, e in particolar modo l'inviolabilità dei suoi confini, aspira all'autonomia regionale ed alla collaborazione transconfinaria,

In conformità agli art. 128, 129, 130 e 131 della Costituzione della Repubblica di Croazia ("Gazzetta popolare", n. 56/90), agli art. 7 e 53 della Legge sull'autonomia locale e l'amministrazione ("Gazzetta popolare", n. 90/92, 94/93 e 117/93), in relazione alla delibera della Camera dei deputati del Parlamento (Sabor) della Repubblica di Croazia in merito all'accettazione ed il rispetto dei principi e dell'istituto (delle disposizioni) della Carta Europea sull'autonomia locale ("Gazzetta popolare" - contratti internazionali, n. 1/93) ed all'art. 9 della Legge costituzionale sui diritti e sulle libertà delle comunità etniche e nazionali nella Repubblica di Croazia ("Gazzetta popolare", n. 34/92 - testo unico) e al Memorandum d'Intesa tra la Repubblica di Croazia, la Repubblica Slovena e la Repubblica Italiana sulla tutela della minoranza italiana nella Repubblica di Croazia e nella Repubblica di Slovenia, l'Assemblea della Regione Istria, nella seduta che ha avuto luogo il 30 marzo 1994, a maggioranza di voti di tutti i consiglieri dell'Assemblea regionale emana il seguente

STATUTO DELLA REGIONE ISTRIA**TITOLO I.
ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE ISTRIA****Articolo 1.**

La Regione Istria è un'unità dell'autonomia locale e dell'amministrazione, nell'ambito della Repubblica di Croazia unita e indivisibile.

Articolo 2.

La Regione Istria è un'unità dell'autonomia locale e dell'amministrazione di tutti i suoi cittadini.

Fanno parte della Regione Istria i territori delle seguenti Città: Albona, Buie, Parenzo, Pinguente, Pisino, Pola, Rovigno, i territori dei Comuni di: Antignana, Arsia, Barbana, Canfanaro, Castel Lupoliano, Cereto, Chersano, Cittanova, Dignano, Gallignano, Gimino, Grisignana, Lanischie, Lisignano, Marzana, Medolino, Montona, Orsera, Pedena, Portole, San Lorenzo del Pasenatico, San Pietro in Selva, Santa Domenica, Sanvincenti, Umago, Valle, Verteneglio, Visignano e Visinada, nonché il territorio delle Isole Brioni.

Articolo 3.

Tutti i cittadini della Regione Istria godono uguali diritti, fondati su principi di rispetto dei diritti umani, delle libertà, parità di diritti e uguaglianza, del diritto al lavoro ed alla tutela sociale.

Le caratteristiche etniche, culturali ed altre particolarità autoctone dell'Istria sono salvaguardate, in conformità alle disposizioni del presente Statuto ed a prescrizioni della Regione.

Nella Regione Istria la lingua croata e di quella italiana sono paritetiche.

Le modalità per la realizzazione del bilinguismo vengono stabilite dal presente Statuto e dagli atti regionali, in conformità alla Costituzione, alla legge e ad altre prescrizioni.

Articolo 4.

La Regione Istria è una persona giuridica.

La Regione Istria ha il timbro bilingue, in lingua croata e italiana.

Articolo 5.

La Regione Istria ha lo stemma, lo stendardo, la sua canzone solenne e la Giornata della Regione Istria. La canzone solenne, l'aspetto e l'uso dello stemma e dello stendardo e la Giornata della Regione Istria saranno stabiliti da una delibera dell'Assemblea della Regione Istria, emanata in merito.

Articolo 6.

La sede della Regione viene stabilita per legge.

Sede dell'Assemblea della Regione Istria (in seguito: l'Assemblea) è la Città di Pisino.

Sede della Giunta della Regione Istria (in seguito: la Giunta) è la Città di Pola.

Le sedute solenni dell'Assemblea regionale, di regola, hanno luogo nell'Aula dell'Istria a Parenzo.

Articolo 7.

La Regione Istria può nominare a cittadini onorari le persone che hanno dimostrato meriti straordinari per questa Regione. I cittadini onorari ricevono la Carta della Regione Istria.

Articolo 8.

L'Assemblea può conferire premi ed altri riconoscimenti pubblici, a cittadini ed a persone giuridiche, per particolari conseguimenti in tutti i settori della vita economica e sociale, di rilievo per la Regione Istria.

Articolo 9.

Nell'attuare l'interesse comune volto alla promozione dello sviluppo sociale, la Regione Istria istituisce rapporti di collaborazione con altre unità locali, unità regionali e loro associazioni.

La Regione Istria può deliberare di istituire una collaborazione a lungo termine e duratura con altre unità dell'autonomia locale e loro associazioni.

La Regione Istria può istituire la collaborazione e aderire ad associazioni internazionali delle unità d'autonomia locale e regionali.

Articolo 10.

Nel procedimento di preparazione ed emanazione delle prescrizioni a livello della Repubblica di Croazia, la Regione Istria può promuovere iniziative, esprimere pareri e fare proposte agli organi competenti, in merito a tali attività.

TITOLO II.**COMPETENZA NELL'AMBITO
DELL'AUTONOMIA LOCALE E DELL'AMMINISTRAZIONE****CAPO 1.****AUTONOMIA LOCALE****Articolo 11.**

La Regione Istria è indipendente nel deliberare in merito alle attività che rientrano nell'ambito dell'autonomia locale, in conformità alla Costituzione, alle leggi ed al presente Statuto.

Articolo 12.

Nell'ambito dell'autonomia locale, la Regione Istria:

1. Coordina gli interessi e intraprende attività volte ad uno sviluppo economico e sociale uniforme, delle

Città e dei Comuni che costituiscono la Regione, nonché della Regione stessa,

2. Coordina i pareri dei Comuni e delle Città sulle questioni in merito alle quali deliberano gli organi dell'autorità statale nella Repubblica di Croazia, cioè coordina l'assestamento delle questioni d'interesse comune in merito alle quali deliberano gli organi dei Comuni e delle Città, che costituiscono la Regione Istria,

3. Delibera e provvede ai vincoli per l'assetto del territorio e la pianificazione urbanistica, alla sistemazione di centri abitati e di abitazioni, alle attività comunali, all'infrastruttura, alla salvaguardia e alla promozione dell'ambiente naturale,

4. Delibera e provvede alle condizioni per lo sviluppo della cura dei bambini, della previdenza sociale, della cultura, della cultura fisica, sport e cultura tecnica, coordina lo sviluppo e la rete delle istituzioni preposte all'educazione ed all'istruzione, istituzioni culturali, sanitarie, sociali, comunali ed altre.

5. Svolge le attività demandate dalle città e dai comuni, dalla loro competenza alla Regione Istria, nell'ambito dell'autonomia locale.

6. Costituisce istituti pubblici ed altre persone giuridiche, in conformità alla legge, al fine di attuare gli scopi d'interesse dei Comuni, delle Città e della Regione stessa.

7. Stimola lo sviluppo economico, e in particolar modo lo sviluppo del turismo, dell'agricoltura e di altri rami dell'economia che non deturpano e inquinano l'ambiente.

8. Regola anche altre questioni d'interesse dei Comuni, delle Città e della Regione Istria stessa.

Articolo 13.

La Regione Istria emana autonomamente le prescrizioni per i seguenti campi di attività:

1. assetto degli Assessorati regionali e status dei loro dipendenti,
2. assetto delle istituzioni e delle imprese a livello regionale e status dei loro dipendenti,
3. tutela del patrimonio storico, culturale e popolare, dei prodotti istriani tipici e dei toponimi,
4. referendum
5. vie di comunicazione, acquedotti e lavori pubblici, d'interesse locale e regionale,
6. urbanismo e pianificazione territoriale, tutela del mare, del paesaggio e dell'ambiente,
7. istituti culturali, ricreativi e sportivi, musei e biblioteche d'interesse locale e regionale,
8. tutela della flora e della fauna
9. definizione delle imposte regionali,
10. mercati e fiere.

Articolo 14.

La Regione Istria emana le prescrizioni per i seguenti campi di attività:

1. definizione ed assetto del territorio e delle sedi dei Comuni e delle Città
2. agricoltura ed economia forestale, bonifiche, commassazioni, irrigazione, industria della pesca, caccia e pesca,
3. turismo, industria alberghiera e divertimenti,
4. fonti termali, miniere e scavi,
5. attività di associazioni umanitarie ed altre associazioni volontarie,
6. assetto di porti e delle linee marittime, tra i porti della Regione ed altri porti,
7. aeroporti,
8. economia idrica,
9. igiene e sanità, assicurazione sanitarie e ospedaliera, riabilitazione di persone con handicap fisici e psichici,
10. cooperative,
11. costruzione di abitazioni,
12. servizi di protezione antincendio e salvataggio,
13. previsione e prevenzione di calamità naturali e attività nel corso e dopo le stesse,
14. educazione prescolastica, istruzione elementare e media,
15. collocamento al lavoro e previdenza sociale,
16. antichità e belle arti,
17. reti radiofoniche, diffusorie e televisive.

Articolo 15.

Nel procedimento di emanazione di regolamenti e di altri atti la Regione si consulta, regolarmente, con gli organi competenti dei Comuni e delle Città.

Nei casi d'importanza eccezionale per singoli comuni o città la Regione è in obbligo di sentire il parere del Consiglio municipale o comunale.

La Regione stimola la partecipazione efficace dei cittadini nella creazione delle prescrizioni di interesse generale e garantisce il diritto di partecipazione a tutti i soggetti interessati.

Quale principio del proprio assetto organizzativo la Regione ha la decentralizzazione, e nella formulazione del procedimento amministrativo applica i principi di semplicità e pubblicità del lavoro.

Articolo 16.

Il territorio e la sede della Regione Istria si possono modificare.

L'iniziativa per la modifica del territorio può essere data dall'Assemblea della Regione Istria, dopo aver sentito il parere degli organi, di rappresentanza dei Comuni e della Città o dei cittadini dell'Istria.

CAPO 2. AMMINISTRAZIONE

Articolo 17.

Per svolgere le attività amministrative nell'ambito dell'autonomia locale, la Regione Istria costituisce gli Assessorati.

Gli Assessorati vengono organizzati sulla base di una delibera speciale, emanata dall'Assemblea.

Agli Assessorati regionali fanno capo gli Assessori i quali, se non sono membri della Giunta, vengono nominati dalla Giunta in base ad un bando di concorso.

Articolo 18.

Gli organi dell'amministrazione statale centrale, nell'espletare le attività di loro competenza possono usufruire degli Assessorati regionali di cui all'art. 17, previo accordo scritto con il Presidente della Regione.

Le spese per l'espletamento delle attività di cui al capoverso primo del presente articolo vengono coperte e sostenute dal bilancio dello stato.

Articolo 19.

La Regione stimola la partecipazione efficace dei cittadini nell'attuazione delle prescrizioni di interesse generale e garantisce il diritto di partecipazione a tutti i soggetti interessati.

Con una decisione del Consiglio comunale e municipale, alcune attività di competenza dell'autonomia locale dei Comuni e delle Città, possono essere demandate alla Regione, in conformità ad una delibera dell'Assemblea.

Articolo 20.

Le sedi degli Assessorati, delle sezioni e dei servizi, vengono stabilite dalle prescrizioni emanate dall'Assemblea. Tali prescrizioni garantiscono la rappresentanza alle Città e Comuni nel territorio della Regione Istria.

L'assetto organizzativo interno degli Assessorati regionali viene determinato dalla Giunta.

TITOLO III.

TUTELA DELLE CARATTERISTICHE AUTOCTONE, ETNICHE E CULTURALI

Articolo 21.

La Regione Istria promuove le particolarità sociali, territoriali, naturali, etniche, culturali, nonché le altre particolarità dell'Istria.

La Regione Istria promuove le usanze popolari istriane, la celebrazione delle festività popolari, la tutela dei toponimi autentici nonché la tutela delle parlate locali (ciacava, 'tzacava', caicava, istriotta, istroveneta, istrorumena ed altre) mediante l'istruzione dedicata alla conoscenza dell'ambiente sociale ed mediante altri argomenti.

La Regione Istria stimola la fabbricazione e la produzione dei prodotti autentici istriani e la prestazione di servizi, promuovendoli sul mercato croato ed estero, e li salvaguardia con un marchio particolare regionale.

La Regione Istria stabilisce il marchio e prescrive l'uso dello stesso.

Articolo 22.

La Regione Istria protegge da tutte le attività che potrebbero minacciare le caratteristiche pluriculturali e pluriethniche istriane.

Articolo 23.

La Regione Istria tutela l'istrianeità come espressione della sua pluriethnicità.

Articolo 24.

Su parte o su tutto il territorio delle città e dei comuni nei quali risiedono i membri della comunità nazionale italiana autoctona, la lingua italiana è pari a quella croata.

La delibera sull'uso della lingua italiana, di cui al comma primo del presente articolo, viene emanata dai Comuni e dalle Città.

La parità delle lingue è stabilita dal presente Statuto, da altri atti e dagli Statuti dei Comuni e della Città, nel territorio della Regione Istria e da altri atti.

Articolo 25.

Agli appartenenti alla comunità nazionale italiana si garantisce il diritto d'uso pubblico della loro lingua e scrittura, il diritto di salvaguardia dell'identità nazionale e culturale - e a tal scopo possono fondare società culturali ed altre società che sono autonome - il diritto di organizzare liberamente la propria attività informativa ed editoriale, il diritto all'educazione e all'istruzione elementare, media e universitaria nella propria lingua, secondo programmi particolari che contengono in modo adeguato la loro storia, cultura e scienza, come pure il diritto di mettere in rilievo le caratteristiche nazionali.

Nell'attuare tale diritto gli appartenenti alla comunità nazionale italiana o le loro istituzioni possono collegarsi con istituzioni in Croazia e all'estero.

In occasioni solenni e durante le sedute degli organi di rappresentanza, nonché sugli edifici delle sedi della

Regione Istria, accanto alla bandiera della Repubblica di Croazia, a quella della Regione Istria si issa anche la bandiera della comunità nazionale Italiana.

Articolo 26.

Al fine di attuare la parità della lingua croata e della lingua italiana, la Regione impiega un adeguato numero di dipendenti che usano nello stesso modo la lingua croata e la lingua italiana.

Gli appartenenti alla comunità nazionale italiana hanno diritto di usare la propria lingua quando si rivolgono a tribunali, organi e uffici regionali e in altre istituzioni regionali, come pure quando si rivolgono a persone giuridiche che hanno autorizzazioni pubbliche nella Regione.

Articolo 27.

Nei Comuni e nelle Città della Regione Istria che hanno lo Statuto bilingue, è obbligatorio studiare la lingua italiana nelle scuole con insegnamento in lingua croata, mentre nelle altre Città e Comuni, secondo le disposizioni dei loro Statuti, la lingua italiana si studia facoltativamente.

Lo studio della lingua croata è obbligatorio in tutte le scuole con insegnamento in lingua italiana.

Articolo 28.

In merito alle questioni che rientrano nell'ambito dell'autonomia locale regionale e che sono di particolare rilievo per gli appartenenti alla comunità nazionale italiana, si garantisce il diritto di consenso alla Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della comunità nazionale italiana autoctona, come organismo di lavoro permanente dell'Assemblea.

La Commissione di cui al primo comma del presente articolo ha il Presidente e quattro membri, la maggioranza dei quali sono dei consiglieri che rappresentano la comunità nazionale italiana.

Il diritto d'iniziativa e di consenso della Commissione di cui al primo comma del presente articolo ha l'effetto di togliere un argomento dall'ordine del giorno.

Il diritto di consenso lo può esercitare anche un terzo dei membri dell'Assemblea nel caso in cui ritengono che una prescrizione può modificare la struttura etnica della Regione oppure violare i diritti dei gruppi autoctoni.

L'esercizio del consenso è stabilito dal Regolamento di lavoro e da altri atti dell'Assemblea.

Articolo 29.

La Regione Istria riconosce l'Unione degli Italiani come unico rappresentante di tutti gli appartenenti alla comunità nazionale italiana.

Articolo 30.

La Regione Istria stimola le condizioni per l'attuazione del libero rientro e per l'ottenimento del pieno status di cittadini per tutti gli emigrati istriani e promuove i loro legami con i luoghi d'origine.

TITOLO IV.

ORGANI ED ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA REGIONE ISTRIA

CAPO 1.

ORGANI DELLA REGIONE ISTRIA

Articolo 31.

Gli organi della Regione Istria sono l'Assemblea della Regione Istria, la Giunta della Regione Istria ed il Presidente della Regione Istria.

CAPO 2.

L'ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIA

1. Disposizioni fondamentali

Articolo 32.

Denominazione dell'Assemblea della Regione Istria è Istarski Sabor - Dieta Istriana, secondo la denominazione storica dell'organo di rappresentanza supremo dell'Istria.

L'Assemblea è un organo rappresentativo che emana atti nell'ambito dei diritti e dei doveri della Regione e svolge altre attività in conformità alle leggi ed al presente Statuto.

Articolo 33.

L'Assemblea:

1. Emanando lo Statuto della Regione Istria ed il Regolamento di lavoro dell'Assemblea della Regione Istria,
2. Emanando le delibere ed altri atti generali con i quali vengono regolate le questioni nell'ambito dell'autonomia locale della Regione Istria,
3. Eleggendo e destituendo dalla carica il Presidente ed il Vicepresidente della Regione, eleggendo e destituendo dalla carica i consiglieri della Giunta regionale, degli organismi di lavoro dell'Assemblea regionale, eleggendo o nominando, ossia destituendo dalla carica anche altre persone, come stabilito dalla legge e dal presente Statuto,
4. Approvando il bilancio ed il conto consuntivo,
5. Costituendo istituti pubblici ed altre persone giuridiche per svolgere attività economiche, sociali ed altre

attività d'interesse per la Regione,

6. Determina l'assetto e le competenze degli assessorati,
7. Esamina anche altre questioni d'interesse per la Regione Istria.

Articolo 34.

Con il Regolamento di lavoro dell'Assemblea della Regione Istria, verranno stabilite più dettagliatamente le modalità per la costituzione, la convocazione dell'Assemblea regionale, il lavoro e il corso delle sedute, le votazioni e la stesura del verbale, nonché il mantenimento dell'ordine alle sedute.

2. Assetto organizzativo

Articolo 35.

L'Assemblea regionale è costituita da 40 consiglieri, almeno 4 dei quali appartengono alla comunità nazionale italiana.

Articolo 36.

L'Assemblea ha il Presidente e due Vicepresidenti, uno dei quali appartiene alla comunità nazionale italiana.

La proposta per l'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti viene data al minimo dieci (10) consiglieri dell'Assemblea, in forma scritta, e confermata dalle firme degli stessi.

Articolo 37.

Il Presidente e i Vicepresidenti dell'Assemblea vengono eletti a scrutinio segreto.

A Presidente e a Vicepresidente dell'Assemblea regionale viene eletto il candidato per il quale ha votato la maggioranza di tutti i consiglieri.

Quando per la carica di Presidente e Vicepresidenti dell'Assemblea vengono proposti più candidati e nessuno dei candidati riceve la maggioranza dei voti di tutti i consiglieri, la votazione viene ripetuta per il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Se due o più candidati hanno ricevuto il stesso numero massimo di voti, la votazione si ripete secondo l'ordine in cui sono stati proposti i candidati.

Nella votazione ripetuta viene eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti di tutti i consiglieri.

Se nella votazione ripetuta il candidato non ottiene la maggioranza di voti di tutti i consiglieri, il procedimento di candidatura viene ripetuto.

Articolo 38.

Il Presidente dell'Assemblea presiede alle sedute dell'Assemblea.

L'Assemblea è rappresentata dal suo Presidente.

I diritti ed i doveri del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea vengono stabiliti dal Regolamento di lavoro dell'Assemblea della Regione Istria.

3. Diritti e doveri dei consiglieri

Articolo 39.

I consiglieri vengono eletti per un periodo di quattro (4) anni, quando durano in carica.

Articolo 40.

La funzione di consigliere è onoraria.

Un consigliere non ha un mandato obbligatorio e non è revocabile.

Dal giorno di costituzione dell'Assemblea fino alla cessazione del suo mandato, un consigliere ha tutti i diritti e i doveri stabiliti dalla Costituzione, dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di lavoro dell'Assemblea della Regione Istria.

Un consigliere dell'Assemblea non può essere contemporaneamente membro della Giunta. Gli altri casi di incompatibilità sono stabiliti dalla legge.

Ad un consigliere cessa il mandato prima della decorrenza del periodo per il quale è stato eletto se si adempie una delle condizioni stabilite negli art. 6 e 8 della Legge sull'elezione dei membri degli organi rappresentativi delle unità dell'autonomia locale e dell'amministrazione.

Nel caso si adempia una delle condizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, il consigliere ha il sostituto che gli subentra.

Articolo 41.

I consiglieri prestano giuramento solenne in lingua croata, cioè in lingua italiana, che ha la seguente dicitura:

"Prisežem da ću prava i obveze člana Skupštine Županije Istarske obavljati savjesno i dogovorno, radi gospodarskog i socijalnog probitka Županije Istarske i Republike Hrvatske, da ću se u obavljanju dužnosti člana Skupštine pridržavati Ustava, zakona i Statuta Županije Istarske i da ću štiti ustavni poredak Republike Hrvatske".

"Giuro che svolgerà coscientemente e con responsabilità l'incarico derivatomi dai diritti e doveri di membro dell'Assemblea della Regione Istria, per lo sviluppo economico e sociale della Regione Istria e della Repubblica di Croazia, che mi atterrà alla Costituzione, alle Leggi ed allo Statuto della Regione Istria, nell'espletamento dei miei

doveri di consigliere dell'Assemblea, e che tutelerà l'ordinamento costituzionale della Repubblica di Croazia."

Il Presidente dell'Assemblea e chi ne fa le veci legge il testo del giuramento e ciascun consigliere dopo esser stato chiamato pronuncia "prisežem" ossia "lo giuro" e in seguito sottoscrive il testo del giuramento solenne.

Articolo 42.

I consiglieri dell'Assemblea regionale hanno il diritto di tutela dei pareri espressi e il diritto di voto nelle sedute dell'Assemblea o di un organismo di lavoro della stessa.

Articolo 43.

Un consigliere ha i seguenti diritti e doveri:

- prendere parte alle sedute dell'Assemblea e dei suoi organismi di lavoro,
- presentare proposte per le prescrizioni e porre domande,
- accettare l'elezione a membro in un organismo di lavoro,
- ricevere il rimborso delle spese in conformità ad una delibera dell'Assemblea

4. Proposta ed emanazione degli atti dell'Assemblea regionale

Articolo 44.

Nell'ambito delle competenze dell'autonomia locale l'Assemblea emana le prescrizioni.

Gli atti dell'Assemblea regionale vengono pubblicati in Službene novine Županije Istarske - Bollettino ufficiale della Regione Istria", in lingua croata e in lingua italiana.

Articolo 45.

I consiglieri dell'Assemblea, la Giunta, gli organismi di lavoro dell'Assemblea, i consigli municipali e comunali e le loro giunte, nonché gli elettori nel numero non inferiore a mille, hanno il diritto di proporre gli atti che vengono emanati dall'Assemblea.

Articolo 46.

L'emanazione, la revoca oppure la revoca, parziale delle prescrizioni nell'ambito di competenza dell'autonomia locale della Regione Istria, viene sottoposta a referendum, se ciò viene richiesto da almeno 5000 elettori oppure da metà dei consigli comunali o municipali della Regione.

Non sono soggetti al referendum le prescrizioni relative alle imposte e al bilancio della Regione Istria.

Tutti gli elettori nella Regione Istria hanno il diritto di voto al referendum.

Il referendum viene effettuato in conformità alla Delibera dell'Assemblea della Regione Istria sull'apertura del referendum.

5. Modalità di lavoro dell'Assemblea

Articolo 47.

L'Assemblea svolge le proprie attività nelle sedute se è presente la maggioranza di tutti i consiglieri. L'Assemblea, di regola, emana le delibere a maggioranza di voti dei consiglieri presenti, ad eccezione dei casi quando è prescritta un'altra maggioranza di voti.

A maggioranza di voti di tutti i consiglieri viene deliberato in merito a quanto segue:

- Statuto e Regolamento di lavoro
- Bilancio annuo della Regione Istria o finanziamento temporaneo
- Conto consuntivo
- elezione del Presidente e vicepresidenti dell'Assemblea,
- elezione del Presidente e dei Vicepresidenti della Regione e della Giunta,
- altre questioni, quando ciò viene prescritto dalla legge e dal Regolamento di lavoro dell'Assemblea.

Articolo 46a.

La seduta dell'Assemblea viene convocata dal suo Presidente, e nel caso lui fosse impossibilitato la convoca uno dei Vicepresidenti, in conformità al Regolamento di lavoro.

Articolo 47a.

Il Presidente è tenuto a convocare la seduta dell'Assemblea su proposta di, al minimo, un quarto dei consiglieri o della Giunta, entro due settimane dal ricevimento della proposta.

Articolo 48.

Le votazioni nelle sedute sono, di regola, per voto palese.

I consiglieri si esprimono "pro" o "contro" la proposta, oppure di astengono dal voto.

Le votazioni sono a scrutinio segreto quando ciò è stabilito dallo Statuto o dal Regolamento di lavoro, nonché quando l'Assemblea decide di votare per di votare per scrutinio segreto in merito a determinate questioni.

6. Organismi di lavoro dell'Assemblea

Articolo 49.

L'Assemblea costituisce comitati, commissioni ed altri organismi di lavoro, stabili e temporanei.

La struttura, il numero di membri e le competenze di ciascun organismo di lavoro di cui al comma primo del presente articolo saranno stabiliti da una speciale decisione sulla costituzione degli organismi di lavoro. Le modalità di lavoro di tali organismi saranno stabilite dal Regolamento di lavoro.

CAPO 3.**LA GIUNTA REGIONALE****Articolo 50.**

La Giunta è l'organo esecutivo della Regione Istria.

Articolo 51.

La Giunta conta 13 membri.

La Giunta ha il presidente e due Vicepresidenti.

Articolo 52.

I membri della Giunta vengono eletti e destituiti dalla carica dall'Assemblea, a maggioranza di voti di tutti i consiglieri, su proposta del Presidente della Giunta.

La Giunta risponde del proprio lavoro all'Assemblea.

Il Presidente, i vicepresidenti e i membri della Giunta sono tutti responsabili delle delibere emanate dalla Giunta, e sono personalmente responsabili del proprio campo di lavoro.

Su proposta di almeno un quarto dei membri dell'Assemblea si può muovere la questione di fiducia al Presidente e ad ogni membro della Giunta e alla Giunta stessa. Le votazioni in merito alla fiducia alla giunta possono essere richieste anche dal Presidente della stessa.

La delibera in merito alla sfiducia viene accolta se per la stessa ha votato la maggioranza di tutti i consiglieri dell'Assemblea.

Se viene votata la sfiducia al Presidente della Giunta o alla Giunta stessa, la Giunta rassegnerà le dimissioni, a meno che il Presidente della Giunta non agisca in conformità al comma primo dell'art. 40 della Legge sull'autonomia locale e amministrazione.

Articolo 53.

I membri della Giunta sono capi vari Assessorati.

L'assetto organizzativo, le modalità di lavoro e la deliberazione della Giunta vengono regolati dal Regolamento di lavoro della Giunta, in conformità allo Statuto.

Uno dei membri della Giunta è incaricato per le questioni della comunità nazionale italiana e degli altri gruppi etnici.

Articolo 54.

La Giunta prepara le proposte degli atti generali, esegue oppure provvede all'esecuzione degli atti generali dell'Assemblea, indirizza l'attività degli organi amministrativi della Regione Istria nello svolgere le attività che rientrano nell'ambito della loro competenza, cioè le attività che vengono svolte nella Regione Istria, controlla il loro lavoro, e svolge anche altre attività stabilite dallo Statuto della Regione Istria.

La Giunta amministra i beni immobili e quelli mobili di proprietà della Regione Istria, nonché i loro redditi e le relative spese, in conformità alla legge ed allo Statuto della Regione Istria.

Articolo 55.

La carica di membro della Giunta regionale è inconciliabile con la funzione e le qualità di membro in un organo di rappresentativo o esecutivo delle unità dell'autonomia locale.

CAPO 4.**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE ISTRIANA****Articolo 56.**

Il Presidente della Regione rappresenta la Regione e detiene il potere esecutivo a livelli regionale.

Il Presidente, data la sua carica, è Presidente della Giunta. Il Presidente ha due vicepresidenti. Il Presidente o uno dei Vicepresidenti è appartenente alla comunità nazionale italiana.

Il Presidente della Regione designa il Vicepresidente che lo costituisce quando egli stesso ha altri impegni.

Articolo 57.

Il Presidente ed i Vicepresidenti della Regione vengono eletti e destituiti dalla carica dall'Assemblea, con voto a scrutinio segreto, a maggioranza di voti di tutti i consiglieri.

L'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti viene svolta secondo le modalità ed il procedimento stabiliti per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea, in conformità alle disposizioni di legge e al presente Statuto.

Articolo 58.

Per lo svolgimento delle attività che rientrano nell'ambito e dell'autonomia locale, il Presidente risponde

all'Assemblea.

Articolo 59.

Il Presidente della Giunta Regionale:

1. rappresenta la Regione,
2. convoca e presiede le sedute della Giunta,
3. dirige, coordina e controlla il lavoro degli uffici, servizi e assessorati regionali,
4. nell'attuazione dell'autonomia locale, interpella regolarmente i sindaci delle Città e dei Comuni, nel territorio della Regione,
5. emana ordini per l'esecuzione delle prescrizioni e di altri atti dell'Assemblea e della Giunta,
6. esegue altri compiti di sua competenza, stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 60.

Il Presidente è in obbligo di ricevere a colloquio ogni cittadino che ha la residenza nel territorio della Regione Istra, entro 60 giorni dal giorno in cui è presentata la richiesta.

Il Presidente può autorizzare il Vicepresidente o un membro della Giunta a rappresentarlo in singoli casi.

Un membro della Giunta, nell'ambito delle sue competenze, è in obbligo di ricevere a colloquio ogni cittadino che ha la residenza nel territorio della Regione Istra, entro 30 giorni.

Articolo 61.

Nello svolgere le attività nell'ambito dell'autonomia locale regionale, il Presidente può trattenere l'esecuzione di un atto generale dell'Assemblea, se valuta che con tale atto si viola la Legge o qualche altra prescrizione, e può chiedere all'Assemblea rimediare a tali insufficienze entro 15 giorni. Se l'Assemblea non procede in merito, il Presidente è tenuto ad informare, entro sette giorni, l'organo di amministrazione statale centrale autorizzato al controllo della legalità di lavoro degli organi dell'autonomia locale.

Articolo 62.

La funzione del Presidente termina quando viene destituito dall'Assemblea..

Nel caso che l'organo di amministrazione statale centrale istituisca il procedimento per la destituzione del Presidente, l'Assemblea destituisce il Presidente dalla carica solo dopo che si è usufruito di tutti i mezzi legali per la tutela dei diritti del Presidente e quando dalla delibera definitiva risulta che il Presidente ha violato la costituzionalità o la legalità, oppure ha causato dei danni alla Regione, cioè fino alla delibera definitiva degli organi competenti nel caso di conflitto di competenze tra gli organi statali e gli organi dell'autonomia locale regionale.

TITOLO V.

L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Articolo 63.

Gli Assessorati eseguono le prescrizioni e gli altri atti generali dell'Assemblea e della Giunta e sono responsabili della situazione nei settori per i quali sono stati costituiti.

Gli Assessorati, con il proprio lavoro, sono tenuti a rendere possibile l'attuazione dei diritti e delle necessità dei cittadini e delle persone giuridiche, in conformità alla legge ed al presente Statuto.

Articolo 64.

Gli Assessorati sono indipendenti nell'ambito delle loro competenze e rispondono all'Assemblea ed alla Giunta che le attività di loro competenza siano svolte in conformità alla legge e tempestivamente.

Articolo 65.

I fondi per l'espletamento delle attività degli Assessorati vengono procurati dal Bilancio regionale o da altre fonti.

Articolo 66.

Per le attività di amministrazione statale nella Regione si possono costituire Uffici speciali.

L'assetto organizzativo e le competenze di tali Uffici vengono stabiliti dalla legge.

I fondi per l'espletamento delle attività, le condizioni di lavoro e le spese inerenti l'espletamento delle attività di cui al primo comma del presente articolo, vengono coperti e sostenuti dal Bilancio dello stato.

TITOLO VI.

BENI, PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLA REGIONE ISTRIA

1. Beni e patrimonio della Regione Istra

Articolo 67.

La Regione ha i propri beni ed il proprio patrimonio.

Tutti i beni mobili e quelli immobili che appartengono alla Regione, come pure i diritti che le appartengono, costituiscono i beni ed il patrimonio della Regione.

I beni ed il patrimonio di proprietà della Regione vanno gestiti secondo le regole della buona economia.

In base ad un atto generale dell'Assemblea, relativo alle condizioni, modalità e procedimento di gestione degli stessi, la Giunta amministra i beni ed il patrimonio regionale.

Articolo 68.

I singoli atti relativi all'acquisto, vendita, uso, appalto, subappalto degli immobili e dei beni mobili vengono emanati dalla Giunta.

La Giunta è tenuta a procurarsi l'assenso dell'Assemblea per ogni vendita o acquisto di beni immobili nel valore superiore a 500.000 DEM nel controvalore in dinari (secondo il corso della Banca Nazionale Croata).

I singoli atti di costituzione di imprese, società, istituzioni pubbliche, come pure di cessazione delle attività, unione e incorporazione di parte di imprese, società o istituzioni pubbliche vengono emanati dall'Assemblea.

L'Assemblea approva i piani di sviluppo annui delle imprese di cui è proprietaria.

2. Finanziamento della Regione Istria

Articolo 69.

La Regione ha le proprie entrate delle quali dispone autonomamente.

Le entrate della Regione sono proporzionali alle attività svolte.

Le entrate della Regione sono, in particolare, le seguenti:

1. entrate dai beni immobili e quelli mobili di sua proprietà,
2. entrate delle imprese e di altre persone giuridiche di sua proprietà, come pure le entrate dalle concessioni date,
3. entrate dalla vendita di beni immobili e mobili di sua proprietà,
4. doni, eredità, legati,
5. imposte, compensi e tasse,
6. aiuti e dotazioni della Repubblica di Croazia, previste nel bilancio dello stato, cioè da una legge speciale,
7. retribuzione del Bilancio dello stato per lo svolgimento delle attività di amministrazione statale demandate alla Regione,
8. pene pecuniarie e profitti patrimoniali sottratti,
9. altre entrate.

Articolo 70.

Il Bilancio viene approvato per l'anno solare e vale per l'anno per il quale è stato approvato.

Il Bilancio deve essere approvato prima dell'inizio dell'anno per il quale viene approvato.

Se il Bilancio non viene approvato prima dell'inizio dell'anno, si emana la delibera sul finanziamento temporaneo, per un periodo non superiore a tre mesi.

Decorso l'anno per il quale è stato approvato il Bilancio, l'Assemblea approva il Conto consuntivo.

La proposta del Conto consuntivo viene stabilita dalla Giunta che la trasmette all'Assemblea entro il 15 maggio del corrente anno, perchè lo approvi.

TITOLO VII. GLI ATTI DELLA REGIONE ISTRIA

Articolo 71.

In base ai diritti ed alle autorizzazioni stabiliti dalla legge e dal presente Statuto, l'Assemblea emana: lo Statuto, le delibere, il Bilancio regionale, il conto consuntivo del Bilancio regionale, raccomandazioni, decreti, conclusioni, istruzioni, direttive, dichiarazioni, risoluzioni, carte e ringraziamenti e rende interpretazioni autentiche degli atti che emana.

Nel procedimento che precede all'emanazione di determinate delibere emanate dall'Assemblea, in merito alle stesse si può istituire il dibattimento pubblico.

La proposta della Delibera sull'invio a dibattimento pubblico viene stabilita dalla Giunta, e il dibattimento pubblico viene eseguito dall'Assessorato competente, in collaborazione agli assessorati delle Città e dei Comuni della Regione Istria.

L'Assessorato competente è in obbligo di stendere la relazione in merito al dibattimento pubblico. La relazione è parte integrante della proposta della Delibera. La relazione va inviata alla Giunta ed all'Assemblea.

Il dibattimento pubblico, di regola, dura 15 giorni, le obiezioni e osservazioni alla proposta della delibera vanno inviate all'assessorato competente del Comune o della Città, entro 30 giorni dall'inizio del dibattimento pubblico.

L'informazione sull'inizio del dibattimento pubblico va, obbligatoriamente, pubblicata sui giornali locali, e annunciati sulle radio e TV trasmettenti locali.

Articolo 72.

La Giunta emana delibere, raccomandazioni, decreti, conclusioni, istruzioni e direttive, e rende interpretazioni autentiche degli atti che emana.

Articolo 73.

Gli organismi di lavoro dell'Assemblea emanano delibere, raccomandazioni e decreti.

Articolo 74.

La Giunta assicura l'esecuzione degli atti generali di cui all'art. 71 del presente Statuto secondo le modalità e il

procedimento prescritti dal presente Statuto, e controlla la legalità di lavoro degli organi amministrativi che svolgono le attività nell'ambito dell'autonomia locale regionale.

Articolo 75.

Gli Assessorati costituiti per svolgere le attività nell'ambito dell'autonomia locale della Regione eseguono e controllano direttamente l'esecuzione degli atti generali dell'Assemblea e della Giunta.

Nell'esecuzione del controllo di cui al comma primo del presente articolo gli Assessorati regionali possono, nel caso di mancata esecuzione di un tale atto, prendere le misure prescritte da tale atto.

Articolo 76.

Gli Assessorati, nell'eseguire gli atti generali di cui all'art. 71 del presente Statuto, emanano singoli atti con i quali definiscono le questioni relative ai diritti, obbligazioni e diritti legali delle persone fisiche e giuridiche.

Contro singoli atti di cui al comma primo del presente articolo è garantito il diritto di ricorso e la tutela giudiziaria.

TITOLO VIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 77.

Le modifiche e le integrazioni dello Statuto vengono emanate secondo le modalità ed il procedimento previsto per l'emanazione dello Statuto.

Articolo 78.

Con il presente Statuto non ha più effetto la Delibera sull'assetto organizzativo temporaneo della Regione Istria.

Articolo 79.

Lo Statuto della Regione Istria entra in vigore il giorno in cui viene emanato e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Istria.

Articolo 80.

Il Presidente della Regione è tenuto a far pervenire, agli organi dell'amministrazione centrale statale, entro otto, giorni dalla sua emanazione, lo statuto cioè gli atti generali che vengono emanati dall'Assemblea.

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE ISTRIANA
Presidente dell'Assemblea
della Regione Istriana
f.to Damir Kajin

61

La Corte costituzionale della Repubblica di Croazia, composta dal Presidente Jadranko Crnić e dai seguenti giudici: Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, Vojislav Kučeković, Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac e Mladen Žuvela, su ricorso del Governo della Repubblica di Croazia del 14 aprile 1994, no. classe: 015-01/94-01/04, no. prott.: 5030109-94-1, per la valutazione della conformità dello Statuto della Contea Istriana del 30 marzo 1994 con la Costituzione della Repubblica di Croazia e con le leggi, riunitasi in camera di consiglio il 2 febbraio 1995, emana la seguente

DELIBERA della Corte Costituzionale della Repubblica di Croazia

I. Vengono annullate, nella parte introduttiva dello Statuto della Contea Istriana, le parti che recitano: "in relazione alla Delibera della Camera dei deputati del Parlamento (Sabor) della Repubblica di Croazia sull'accettazione e sul rispetto dei principi e degli giuridici (delle disposizioni) della Carta Europea sull'autonomia locale (G.U. - contratti internazionali, no. 1/93)" nonché in relazione al "Memorandum d'intesa tra la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana sulla tutela della minoranza italiana nella Repubblica di Croazia e nella Repubblica di Slovenia".

II. Vengono annullate le seguenti disposizioni dello Statuto della contea Istriana: articolo 1, articolo 2, articolo 3, articolo 4 comma 2, articolo 13 punto 9, articolo 15 comma 4, articolo 18, articolo 23, articolo 24, articolo 26, articolo 27, articolo 28, articolo 29, articolo 32 comma 1, articolo 41, articolo 42, articolo 44 comma 3 ed articolo 62.

III. Viene respinto il ricorso del Governo della Repubblica di Croazia di valutare non conformi alla Costituzione ed alle leggi le seguenti disposizioni dello statuto della Contea Istriana: articolo 5, articolo 6,

articolo 9, articolo 12 punti 3 e 4, articolo 13 punti da 1 a 8 e punto 10, articolo 14, articolo 16, articolo 20 comma 1, articolo 20 comma 1, articolo 21 comma 4, articolo 22, articolo 25, articolo 30, articolo 46, articolo 55, articolo 57, articolo 65, articolo 66, articolo 69 comma 3 punto 8 ed articolo 73.

IV. Nel giorno della pubblicazione della presente Delibera cessa la sospensione dell'applicazione dello Statuto della Contea Istriana del 30 marzo 1994, stabilita con la Decisione del Ministero dell'Amministrazione della Repubblica di Croazia del 13 aprile 1994. no classe: 012-01/94-01/11, no prot.: 515-01/1-94-1.

V. Il presente Decreto sarà pubblicato su "Narodne novine", gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia e su "Službene novine", gazzetta ufficiale della Contea Istriana.

Motivazione

Il Governo della Repubblica di Croazia, in base all'articolo 13 alinea 4 della Legge Costituzionale sulla Corta costituzionale della Repubblica di Croazia (G.U. no 13/91), con il ricorso del 14 aprile 1994. no classe: 015-01/94-01/04, no prot.: 5030109-94-1, ha dato inizio, presso la Corte costituzionale della Repubblica di Croazia, al procedimento di valutazione della conformità delle disposizioni di cui allo Statuto della Contea Istriana con la Costituzione della Repubblica di Croazia e con la legge.

Con il ricorso viene contestata la costituzionalità del fondamento giuridico dello Statuto della Contea Istriana e la costituzionalità e la legalità delle disposizioni dello Statuto stesso di cui agli articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 41, 42, 44, 46, 55, 57, 62, 65, 66, 69 e 73.

Il Governo della Repubblica di Croazia (qui di seguito: il Ricorrente) ritiene che le indicate disposizioni dello Statuto della Contea Istriana (qui di seguito: lo Statuto) risultino non conformi alla Costituzione della Repubblica di Croazia, alla Legge costituzionale sui diritti e sulle libertà nonché della comunità etniche o minoranze nella Repubblica di Croazia (G.U. no 34/92 - qui di seguito: la Legge costituzionale sui diritti umani), alla Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali (G.U. n.n. 90/92, 94/93 e 117/93), alla Legge sul sistema dell'Amministrazione Statale (G.U. no 75/93), nonché ad altre leggi specifiche della Repubblica di Croazia. Propone alla Corte costituzionale della Repubblica di Croazia (qui di seguito: la corte costituzionale) di dichiarare le disposizioni suddette dello Statuto della Contea Istriana non conformi alla Costituzione della Repubblica di Croazia, alla Legge costituzionale sui diritti umani, nonché alle leggi della Repubblica di Croazia.

Dalla motivazione del ricorso risulta anche che il Ministero dell'Amministrazione della Repubblica di Croazia, con la Decisione no. classe: 012-01/94-01/0011, no prot.: 515-01/1-94-1 del 13 aprile 1994, in base all'articolo 80 comma 1 della Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali, ha sospeso l'applicazione dello Statuto contestato.

Nel procedimento di valutazione della fondatezza della ricorso sono stati presi in considerazione come punti fondamentali di partenza: il rispetto dei diritti fondamentali umani e delle libertà dell'uomo e del cittadino, dei diritti degli appartenenti alle minoranze, in particolare dei diritti acquisiti dalla minoranza nazionale italiana, delle particolarità istriane, e la non limitazione del diritto all'autogoverno locale, tutto ciò però nei limiti della Costituzione, della Legge costituzionale sui diritti umani, della Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali, e delle altre leggi della Repubblica di Croazia, nonché di quei trattati internazionali che fanno parte integrante dell'ordinamento interno giuridico della Repubblica di Croazia, e in particolare nei limiti della valutazione di alcuni trattati internazionali, sotto il profilo della loro idoneità a costituire la base per l'emanazione dello Statuto della Contea o del suo contenuto.

Nel valutare le deduzioni ed i motivi del Ricorrente, nonché le controdeduzioni dall'Assemblea della Contea Istriana esposta nella memoria di risposta al ricorso, vista l'altra documentazione procurata per le esigenze della procedura costituzionale giudiziaria, in base ai fatti constatati durante il processo - la Costituzionale emana la presente Delibera per i seguenti motivi:

I. Nel preambolo dello Statuto a fondamento giuridico dello Statuto la Contea Istriana citava la Costituzione della Repubblica di Croazia, la Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali, la Delibera del Parlamento della Repubblica di Croazia sull'accettazione ed il rispetto dei principi e dell'istituto (disposizioni) della Carta Europea sull'autogoverno locale, la Legge costituzionale sui diritti e sulle libertà nonché sui diritti delle comunità etniche o minoranze nella Repubblica di Croazia, ed il Memorandum d'intesa tra la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana sulla tutela della minoranza italiana nella Repubblica di Croazia e nella Repubblica di Slovenia.

Il Ricorrente ritiene che l'unico fondamento giuridico per l'emanazione dello Statuto della Contea può essere la Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali, e che il richiamo, nella parte introduttiva dello Statuto, ad altri fondamenti giuridici è irrilevante per l'emanazione di detto Statuto.

Il Ricorrente ha parzialmente ragione. La Corte costituzionale non decide che cosa sia rilevante per l'emanazione dello Statuto della Contea, bensì la conformità di detto Statuto con la Costituzione e con le leggi (articolo 125 alinea 2 della Costituzione).

Il testo del preambolo dello Statuto recita:

"In base agli articoli 128, 129, 130 e 131 della Costituzione della Repubblica di Croazia (G.U. no 56/90),

agli articoli 7 e 53 della Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali (G.U. NN. 90/92, 94/93 e 117/93), in relazione alla Delibera della Camera dei deputati del Parlamento (Sabor) della Repubblica di Croazia sull'accettazione ed il rispetto dei principi e degli istituti giuridici (disposizioni) della Carta Europea sull'autogoverno locale (G.U. - Trattati internazionali no -/93), alla Legge costituzionale sui diritti e sulle libertà dell'uomo e sui diritti delle comunità etniche e nazionali o minoranze nella Repubblica di Croazia (G.U. no 34/92 - testo emendato), nonché al Memorandum d'intesa tra la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana sulla tutela della minoranza italiana nella Repubblica di Croazia e nella Repubblica di Slovenia, l'Assemblea della Contea Istriana, nella seduta del 30 marzo 1994, a maggioranza di voti di tutti i membri dell'Assemblea emana..."

La Corte Costituzionale, nel valutare la conformità del preambolo dello Statuto alla Costituzione ed alla legge, trova che l'organo che l'ha emanato, ai sensi della Costituzione e della legge, poteva richiamare unicamente le disposizioni della Costituzione, della Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali e della Legge costituzionale sui diritti umani.

Al contrario, non risulta conforme alla Costituzione, alla Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali, richiamarsi al Memorandum citato, né alla Delibera della Camera dei deputati del Parlamento (Sabor) della Repubblica di Croazia.

L'ordinamento dell'autogoverno e dell'amministrazione locali nella Repubblica di Croazia è regolato dalle disposizioni di cui agli articoli 128, 129, 130 e 131 della Costituzione della Repubblica di Croazia. Tali disposizioni, e particolarmente la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 128 della Costituzione (la legge regola l'autogoverno locale), rappresenta il fondamento costituzionale per l'emanazione delle norme particolari, con le quali è regolato in modo sistematico l'autogoverno e l'amministrazione locali, sull'intero territorio della Repubblica di Croazia, onde permettere da parte dei cittadini di decidere più direttamente sulle necessità e sugli interessi di carattere locale.

Ai sensi dell'articolo 131 comma 3 della Costituzione, l'ordinamento e le competenze degli organi della Contea (l'Assemblea della Contea, organi esecutivi) sono stabiliti dalla legge, il che è stato attuato con la Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali. Ai sensi dell'articolo 7 comma 1 di questa Legge, la Contea ha uno statuto. La Contea, con lo Statuto, regola più dettagliatamente, in armonia con la legge, l'assetto interno ed il modo di operare della Contea (articolo 7 comma 3 della stessa Legge). Pertanto, il fondamento giuridico (per il momento) per l'emanazione dello Statuto della Contea sono le disposizioni di cui alla Costituzione e le disposizioni di cui alla Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali.

Al contrario, la sopra citata Delibera del Parlamento (Sabor) ed il Memorandum, non sono norme in base alle quali la Contea possa trarre direttamente il diritto all'emanazione e il contenuto dello Statuto. Il fondamento per l'emanazione dello Statuto - ed insieme per il rispetto e tutela dei diritti nazionali ed altri diritto fondamentali e libertà dell'uomo o del cittadino, per tutti i cittadini della Repubblica di Croazia - sono la Costituzione, la Legge costituzionale sui diritti umani e le leggi della Repubblica di Croazia. Per queste motivazioni, senza una speciale legittimazione giuridica, il regolamento di queste materie non rientra nella competenza della Contea.

Ai sensi del punto III della Decisione costituzionale sulla sovranità e sull'indipendenza della Repubblica di Croazia (G.U. no 31/91), i trattati internazionali stipulati dalla R.S.F.J. ai quali quest'ultima ha aderito, verranno applicati nella Repubblica di Croazia, qualora essi non siano in contrasto con la Costituzione e con l'ordinamento giuridico della Repubblica di Croazia, in base alle disposizioni del diritto internazionale sulla successione degli Stati in merito ai trattati.

Conseguentemente, anche la disposizione di cui all'articolo 64 della Legge costituzionale sui diritti umani (testo originario pubblicato sulla G.I. no 65/91, modifiche ed integrazioni di cui alla G.U. no 27/92, a testo emendato di cui alla G.U. no 34/92) stabilisce che, in conformità con l'articolo 134 della Costituzione della Repubblica di Croazia, con tale Legge non viene modificato né annullato alcun diritto, recepito dalla Repubblica di Croazia direttamente o quale successore legale della ex R.S.F.J. o che essa acquisirà mediante trattati internazionali (Trattato di Osimo ed altri), e che non viene limitata la loro attuazione.

Soltanto la Repubblica di Croazia come Stato è soggetto di diritto internazionale ed essa, in base alla Costituzione, recepisce ed applica i trattati internazionali. La Contea si tratti di trattati non facenti parte dell'ordinamento giuridico interno della Repubblica di Croazia. Infatti, secondo l'articolo 134 della Costituzione, unicamente i trattati internazionali, stipulati e ratificati in conformità con la Costituzione e pubblicati, fanno parte dell'ordinamento giuridico interno della Repubblica di Croazia, e per forza giuridica sono superiori alla legge. Questa disposizione costituzionale, che i trattati internazionali nella Repubblica di Croazia hanno una forza giuridica superiore alla legge, inserisce la Repubblica di Croazia tra quei pochi Stati europei che hanno dato un alto valore all'adesione del proprio ordinamento giuridico statale alle prescrizioni dell'ordinamento giuridico internazionale.

Però, il Memorandum d'Intesa tra la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana sulla tutela della minoranza italiana nella Repubblica di Croazia e nella Repubblica di Slovenia (per ora) risulta essere un trattato internazionale tra due Stati (la Repubblica di Croazia e la Repubblica Italiana), ma non risulta essere un atto avente la forza giuridica di cui all'articolo 134 della Costituzione - non è confermato (ratificato), né pubblicato - e non ha forza di legge, ed è quindi questa la ragione per cui esso non può costituire una base per l'emanazione dello Statuto della Contea e per la diretta definizione del contenuto dello stesso.

La Carta Europea sull'autogoverno locale (anche se il Parlamento della Repubblica di Croazia ha recepito i suoi principi ed istituti, ciò non ha lo stesso valore di ratifica di trattato internazionale) secondo la propria natura

giuridica non risulta essere, per la Repubblica di Croazia, un Trattato internazionale, in questo la Repubblica di Croazia non è, e non potrà ancora essere parte di essa. Perciò, la stessa non è diventata parte integrante dell'ordinamento giuridico della Repubblica di Croazia, e quindi neanche la base per l'emanazione dello Statuto della Contea.

In quanto né la Delibera, né il Memorandum possono rappresentare una base per l'emanazione dello Statuto della Contea e per la definizione del contenuto dello stesso, la Corte costituzionale ha deciso di annullare la parte del preambolo dello Statuto che richiama la Delibera della Camera dei deputati del Parlamento (Sabor) della Repubblica di Croazia sull'accettazione ed il rispetto dei principi e degli istituti giuridici (disposizioni) della Carta Europea sull'autonomia locale, nonché il Memorandum d'intesa tra la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana sulla tutela della minoranza italiana nella Repubblica di Croazia e nella Repubblica di Slovenia.

La Corte costituzionale, con la presente Delibera non ha valutato la costituzionalità e la legalità, né del Memorandum, né della Delibera del Parlamento, bensì la loro forza giuridica nell'ordinamento giuridico della Repubblica di Croazia, e ciò unicamente dal punto di vista se possano costituire la base per l'emanazione dello Statuto e della definizione del contenuto dello Statuto della Contea, e non ha negato gli affetti legali che essi producono in virtù della loro natura giuridica.

Con ciò non viene toccato il diritto della Contea di istituire, in conformità con l'ordinamento giuridico della Repubblica di Croazia, una collaborazione internazionale (punto III/3 della motivazione della presente Delibera).

II. La Corte costituzionale ha annullato, in quanto incostituzionali ed illegali, anche le disposizioni dello Statuto, di cui al punto II del dispositivo della presente Delibera.

1. Nell'articolo 1 dello Statuto è disposto: "La Contea Istriana è un'unità di autogoverno e di amministrazione locali, nell'ambito della Repubblica di Croazia unita e indivisibile".

Il Ricorrente contesta la costituzionalità e la legalità di questa disposizione, in quanto secondo la Costituzione e la Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali, la Contea è definita come un'unità di amministrazione e di autogoverno locali, e non come un'unità di autogoverno e di amministrazione locali. Ritiene che, con un accoglimento parziale nello Statuto, di disposizioni costituzionali ne venga modificato lo spirito e il contenuto di cui sopra.

La Contea istriana, nella memoria di risposta alla ricorso, afferma che la definizione statutaria della Contea non modifica essenzialmente la sua sostanza e carattere. A sostegno di ciò viene citato il fatto che il capitolo VI della Costituzione è intitolato: Assetto di autogoverno e di amministrazione locali.

La Corte costituzionale ha annullato l'articolo 1 dello Statuto, in quanto ritiene che le unità di autogoverno e di amministrazione locali possano, nei loro Statuti, disciplinare la loro struttura organizzativa e la loro competenza, unicamente in conformità con la Costituzione e con la legge. Nella disposizione di cui all'articolo 1 dello Statuto, effettuando uno scambio linguistico di parole (inversione) "amministrazione" e "autogoverno", viene modificata la definizione costituzionale e giuridica della Contea.

La parte della disposizione di cui all'articolo 1 dello Statuto che afferma che la Contea Istriana è un'unità dell'autogoverno e dell'amministrazione locali "nell'ambito della Repubblica di Croazia unita e indivisibile", risulta essere conforme alla Costituzione, ma non completa. La Costituzione, nell'articolo 1 definisce la Repubblica di Croazia, non solo uno Stato unito e indivisibile, ma altresì uno Stato democratico e sociale. Lo Statuto della Contea non può modificare questa disposizione, neanche richiamando solo una parte della disposizione stessa.

Le unità di autogoverno locale, secondo le disposizioni della Costituzione, ed anche della legge, sono il comune ed il Distretto o la Città (articolo 129 della Costituzione).

La Contea è anche un'unità di autogoverno locale, ma non solo quello; essa è per sua definizione costituzionale un'unità di amministrazione e di autogoverno locali (articolo 131 comma 1 della Costituzione). Il senso di questa diversa definizione di cui agli articoli 129 e 131 della Costituzione sta appunto nella diversa posizione costituzionale, e poi giuridica, nonché nei poteri costituzionali e giuridici spettanti a tali unità. Pertanto, sia la definizione legale, che la definizione negli Statuti delle Contee, non possono essere citate in ordine diverso, rispetto a quello disposto dalla Costituzione (e poi dalla legge), in quanto questo non risulta essere una semplice inversione linguistica di parole, ma è una statuizione della Contea diversa da quanto previsto dalla Costituzione o dalla legge, in particolare perché si trova nel Capitolo I dello Statuto.

La sola intitolazione del capitolo VI, a cui fa riferimento la Contea Istriana a sostegno delle proprie deduzioni in risposta al ricorso, non rende fondate le deduzioni della Contea.

L'intitolazione del capitolo VI della Costituzione "Struttura di autogoverno e di amministrazione locali", indirizza al contenuto dell'intero capitolo in questione, ma non costituisce una definizione per le singole forme di autogoverno locale. I nomi e l'ordine giuridico delle singole unità di autogoverno locale, cioè di amministrazione, sono definiti da appositi articoli della Costituzione, all'interno di detto capitolo. Così, l'articolo 129 definisce le unità avanti esclusivamente la qualità di unità di autogoverno locale, che sono il Comune, il Distretto e la Città. L'articolo 131 della Costituzione definisce la Contea come un'unità di amministrazione e di autogoverno locali. Questa definizione costituzionale della Contea è obbligatoria, secondo la stessa Costituzione, per tutte le norme che risultano essere, per il loro ordine gerarchico, inferiori alla Costituzione, quindi l'ordine: "unità di amministrazione e di autogoverno locali" è obbligatorio anche per il contenuto dello Statuto della Contea.

2. Le disposizioni dell'articolo 2 dello Statuto recitano:

"La contea Istriana é un'unità di autogoverno e di amministrazione locali di tutti i suoi cittadini. Fanno parte della Contea Istriana i territori delle seguenti Città: Buie, Pingvente, Albona, Pisino, Parenzo, Pola e Rovigno, ed i territori dei Comuni di: Valle, Barbana, Verteneglio, Cereto, Galignano, Grisignana, Canfanaro, Chersano, Arsia, Lanischie, Lisignano, Castel Lupoliano, San Lorenzo del Pasenatico, Marzana, Medolino, Montona, Santa Domenica, Cittanova, Portole, Pedena, San Pietro in Selve, Sanvincenti, Antignana, Umago, Visignano, Visinada, Dignano, Orsera e Gimino, nonché il territorio delle Isole di Brioni."

Il Ricorrente ritiene che il comma 1 dell'articolo citato sia incostituzionale ed illegato, in quanto solo la Repubblica di Croazia ha cittadini, mentre la Contea può avere solo abitanti.

Si ritiene che le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo non siano conformi all'articolo 131 comma 2 della Costituzione, nonché agli articoli 5 e 6 della Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali, secondo i quali i territori delle Contee vengono definite esclusivamente con la legge. Ritiene altresì la disposizione dell'articolo 2 dello Statuto non conforme anche all'articolo 7 della Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali, la quale legge stabilisce cosa potrà costituire oggetto di disciplina dello Statuto della Contea.

La Corte costituzionale ha annullato l'articolo 2 dello Statuto.

Il Ricorrente contesta la costituzionalità della disposizione di cui al comma 1 di questo articolo dello Statuto, partendo dalla posizione che solo la Repubblica di Croazia ha cittadini. Poiché, secondo le disposizioni dell'articolo 128 comma 1 e 2 della Costituzione, viene garantito proprio ai cittadini il diritto all'autogoverno locale, a quindi il diritto a decidere sulla necessità e sugli interessi di carattere locale dei cittadini, questa parte del comma 1 dell'articolo 2 dello Statuto non é in contrasto con la Costituzione. Non può essere quindi accettata la posizione del Ricorrente, che la garanzia costituzionale di diritto all'autogoverno locale impedisca la definizione statutaria che il cittadino della Repubblica di Croazia sia anche cittadino nella Contea.

La disposizione del comma 1 dell'articolo 2 dello Statuto viene annullata, però, per i motivi citati al punto II/1 della presente Delibera.

La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 dello Statuto, che definisca il territorio della Contea Istriana, non é conforme alla Costituzione ed alla legge.

I territori delle Contee, secondo le disposizioni di cui all'articolo 131 comma 2 della Costituzione, vengono definiti con la legge, cioè con una legge apposita (articolo 8 comma 1 della Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali). Questa legge apposita é la Legge sui territori delle Contee, delle Città e dei Comuni nella Repubblica di Croazia (G.U. nn. 90/92, 2/93, 5/93, 58/93, 90/93, 10/94, 17/94 e 29/94). L'articolo 6 di detta Legge stabilisce che fanno parte delle singole Contee le Città ed i Comuni, nonché gli abitati facenti parte della Città o dei Comuni. Il punto XVIII di detto articolo stabilisce il territorio della Contea Istriana.

Non risulta in contrasto con la Costituzione o con la legge, se una Contea, nel proprio Statuto, recepisce in toto le disposizioni delle leggi che definiscono il territorio della Contea in questione. Però, nello Statuto, il territorio della Contea Istriana non é definito in conformità al punto XVIII dell'articolo 6 della Legge sui territori delle Contee, delle Città e dei Comuni nella Repubblica di Croazia. Le denominazioni dei singoli comuni indicati nello statuto non risultano uguali a quelli stabiliti da questa Legge. Risultano omesse tutte le località ed é aggiunto il territorio delle Isole di Brioni.

Dette aggiunte statutarie relative all'indicazione dei territori da una parte, ed parziale accoglimento delle disposizioni della Legge dall'altra, sono in contrasto con la disposizione di cui all'articolo 131 comma 2 della Costituzione, secondo la quale il territorio delle Contee viene stabilito dalla legge. Pertanto, la corte costituzionale ha annullato detta disposizione dello Statuto, in quanto la Contea, per l'emanazione della stessa, non é investita né di potere costituzionale, né legale.

3. L'articolo 3 dello Statuto della Contea stabilisce che tutti i cittadini della Contea Istriana godano uguali diritti, fondati sui principi del rispetto dei diritti umani, delle libertà, parità di diritti a uguaglianza, del diritto al lavoro ed alla tutela sociale (comma 1); che le caratteristiche etniche autoctone e culturali ed altre dell'Istria siano salvaguardate in conformità con le disposizioni di tale Statuto e con le norme della Contea (comma 2); che nella Contea la lingua croata e la lingua italiana siano paritetiche (comma 3), e che la modalità per la realizzazione del bilinguismo vengano stabilite da detto Statuto e dagli atti della Contea, in conformità con la Costituzione, con la legge, e con altre norme (comma 4).

Il Ricorrente contesta la costituzionalità e legalità delle citate disposizioni, partendo dalla fondamentale definizione costituzionale, che la Repubblica di Croazia con la propria Costituzione garantisce e tutela i diritti dell'uomo e del cittadino, e che tutti i cittadini godono uguali diritti e libertà, indipendentemente dal territorio della Contea dove abbiano la residenza o il soggiorno.

\\ in modo particolare contestata la costituzionalità e legalità delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 dello Statuto, in quanto con questi, nella Contea Istriana, viene stabilita la parità dell'uso della lingua croata e di quella italiana, e le modalità per la realizzazione del bilinguismo. Il Ricorrente basa la non conformità alla Costituzione sulle disposizioni di cui all'articolo 12 della Costituzione ed all'articolo 8 della Legge costituzionale sui diritti umani.

La Corte costituzionale ha annullato in toto le disposizioni di cui all'articolo 3 dello Statuto.

La Repubblica di Croazia, nell'ambito della tutela dei diritti umani e delle libertà, con la sua Costituzione e con la Legge sui diritti umani, tutela in modo particolare i diritti delle minoranze. Per quando concerne questa parte, non é trasferita la regolamentazione di questa materia alle competenze della Contea, né dalla Costituzione, né dalla Legge sui diritti umani, come invece é stato fatto dalla contestata disposizione dell'articolo 3 dello Statuto.

La Repubblica di Croazia, nell'articolo 3 della Costituzione stabilisce i massimi valori dell'ordinamento

costituzionale della Repubblica di Croazia. Questi valori sono la libertà, l'eguaglianza, l'egualianza dei diritti delle nazionalità, la giustizia sociale, il rispetto dei diritti dell'uomo ed il potere del diritto, inoltre, la Repubblica di Croazia con il punto VI della citata Decisione costituzionale sulla sovranità ed indipendenza della Repubblica di Croazia, garantisce a tutti i propri cittadini i diritti nazionali nonché tutti gli altri diritti e libertà fondamentali dell'uomo e del cittadino, l'ordinamento democratico, il potere del diritto e tutti gli altri massimi valori del proprio ordinamento giuridico o di quello internazionale.

La Corte ha annullato la disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 dello Statuto, in quanto la Contea non è legittimata a disciplinare, né con il proprio Statuto, né con altri atti della contea, tali diritti e la loro tutela, quindi neanche la tutela dei diritti delle comunità etniche autoctone e nazionali o delle minoranze. I loro diritti, tra cui anche il diritto costituzionale all'autonomia culturale, sono garantiti dalla Costituzione (in modo particolare dall'articolo 15), nonché dalla Legge sui diritti umani (in modo particolare dall'articolo 3 e dal capitolo III di cui alla detta Legge costituzionale).

Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo dello Statuto vengono annullate, in quanto la Costituzione della Repubblica di Croazia, all'articolo 12, stabilisce che nella Repubblica di Croazia sono di uso ufficiale la lingua croata e la scrittura latina. Potrà essere introdotta nell'uso ufficiale nelle singole unità locali, oltre alla lingua croata e la scrittura latina, anche un'altra lingua e la scrittura cirilica ed altra scrittura.

Queste disposizioni costituzionali non toccano il diritto, garantito dalla Costituzione agli appartenenti a tutte le nazioni e minoranze, al libero uso della propria lingua e scrittura - articolo 15 comma 2 della Costituzione.

In conformità con la Costituzione, le disposizioni in questa materia sono contenute anche negli articoli 7 e 8 della Legge costituzionale sui diritti umani, e secondo esse, gli appartenenti a tutte le comunità etniche e nazionali o minoranze nella Repubblica di Croazia possono far uso libero, nella vita privata e pubblica, della propria lingua e scrittura. Queste disposizioni stabiliscono ugualmente che, in Comuni in cui gli appartenenti a comunità etniche e nazionali o minoranze rappresentano la maggioranza della popolazione complessiva, sarà di uso ufficiale, accanto alla lingua croata e alla scrittura latina, anche la lingua e la scrittura di questa comunità etnica e nazionale o minoranza. \ stabilito inoltre, che la unità di autogoverno locale possano stabilire l'uso ufficiale di due o di più lingue e scritture, tenendo conto del numero degli appartenenti e degli interessi delle comunità etniche e nazionali o minoranze, il che non può essere identificato con la pariteticità delle lingue. Questo potere riguarda unicamente quelle unità di autogoverno locale definite come tali dalla Costituzione e dalla legge. La Costituzione, nell'articolo 129 comma 1, stabilisce che le unità di autogoverno locale possano essere unicamente il Comune ed il Distretto o la città, a differenza della Contea, che non è solo ed esclusivamente un'unità di autogoverno locale ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge costituzionale sui diritti umani, e quindi essa (fino a che, con un'apposita legge, non venga stabilito diversamente) non ha poteri di disciplinare con il proprio Statuto l'uso della lingua croata e della lingua della minoranza.

Con l'annullamento di questa disposizione, nelle unità di autogoverno locale non viene modificato e nemmeno annullato alcun diritto recepito dalla Repubblica di Croazia direttamente o quale successore legale della ex R.S.F.J. mediante trattati internazionali (Trattato di Osimo ed altri), e non viene nemmeno limitata la loro attuazione (articolo 64 della Legge costituzionale sui diritti umani). Questi diritti rimangono nella loro totalità, ma non in base al richiamo allo Statuto, bensì all'articolo 64 della citata Legge costituzionale sui diritti umani e in conformità con l'articolo 134 della Costituzione, in quanto tali diritti non possono costituire oggetto di regolamentazione da parte dello Statuto delle Contee, fino al momento che, con una legge apposita in conformità con la Costituzione e nell'ambito consentito dalla Costituzione, non venga disciplinato in modo da rappresentare anche parte del contenuto degli Statuti delle Contee. Questa decisione quindi non ha nessuna influenza sulla loro sussistenza, ambito e attuazione.

L'annullamento di questa disposizione inoltre, non mette in questione il diritto di tutti i Comuni e delle Città nella Contea Istriana di stabilire l'uso ufficiale di due o di più lingue, in conformità con gli articoli 7 e 8 della Legge costituzionale sui diritti umani, tenendo conto del numero degli appartenenti o degli interessi delle comunità etniche e nazionali o minoranze. Anzi, l'annullamento di questa disposizione appunto rende possibile, alle unità di autogoverno locale, l'attuazione di questo diritto, che invece con le disposizioni contestate verrebbe loro tolto.

4. Circa l'uso, nella Repubblica di Croazia, della lingua croata e della lingua della minoranza, nel Ricorso sono state contestate come incostituzionali ed illegali anche le altre disposizioni dello Statuto, che disciplinano l'uso della lingua croata e della lingua italiana in base al principio di pariteticità. La Corte costituzionale ha annullato anche queste disposizioni. La base fondamentale, sia per la contestazione, che per l'annullamento di tali disposizioni, sta nel fatto che nella Repubblica di Croazia non è stabilito, né dalla Costituzione né dalle leggi, l'uso paritetico della lingua croata e di qualsiasi altra lingua delle minoranze. Unicamente a condizioni stabilite dalla legge, oltre alla lingua croata, può essere stabilito anche l'uso ufficiale della lingua degli appartenenti alle comunità etniche e nazionali o minoranza. Il contenuto del diritto all'uso ufficiale della lingua della minoranza in conformità con la Costituzione e con la Legge costituzionale sui diritti umani, nonché le modalità per l'attuazione di questo diritto, devono ancora essere disciplinati da una legge apposita, che è in fase di preparazione, naturalmente qualora non fosse già contenuto in trattati internazionali, come dal punto II/3 della motivazione della presente Delibera.

Poiché non è prescritta, né dalla Costituzione, né dalle leggi della Repubblica di Croazia, la pariteticità dell'uso ufficiale di un'altra lingua (di minoranza), quindi neanche della lingua italiana, con la lingua croata, tutte queste disposizioni dello Statuto non sono conformi con la Costituzione.

Pertanto, vengono annullate anche le seguenti disposizioni dello Statuto:

- comma 2 dell'articolo 4 dello statuto, il quale prescrive che la Contea Istriana ha il timbro bilingue, in lingua croata e lingua italiana.

La Costituzione non conosce, nell'uso ufficiale della lingua e della scrittura nella Repubblica di Croazia, il

concetto di bilinguismo o di plurilinguismo, mentre non esiste ancora un'apposita legge sull'uso ufficiale, nella Repubblica di Croazia, della lingua e scrittura degli appartenenti a comunità etniche e nazionali o minoranze. La Legge costituzionale sui diritti umani, nell'articolo 8, stabilisce che le unità di autogoverno locale possano stabilire l'uso ufficiale di due o di più lingue e scritture, tenendo conto del numero degli appartenenti e degli interessi delle comunità etniche e nazionali o minoranze. Ciò non riguarda, per i motivi sopra citati sulla definizione costituzionale della Contea (punto II/1 di cui alle motivazioni della presente Delibera), senza una legge apposita, anche le Contee. Coerentemente, ed in base al potere costituzionale di cui all'articolo 110 della costituzione, il governo della Repubblica di Croazia, nell'attuare la Legge sul sistema dell'amministrazione dello Stato e la Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali, ha promulgato il Decreto sul contenuto della denominazione degli organi di amministrazione statale e di autogoverno locali (G.U. no 25/94) in base all'articolo 17 comma 1 di tale Decreto, il contenuto della targa, dell'intestazione dell'atto e del timbro degli organi delle unità di amministrazione e di autogoverno locali, nelle quali, oltre alla lingua croata e scrittura latina, è stabilito l'uso ufficiale della lingua e scrittura della comunità etnica e nazionale o minoranza, sotto il testo in lingua croata e in scrittura latina.

Pertanto, la contea non era autorizzata a stabilire, nello statuto, il timbro bilingue.

- articolo 24 dello Statuto, il quale prescrive che su una parte o su tutto il territorio delle Città e dei Comuni della Contea Istriana nel quale risiedono gli appartenenti alla comunità nazionale italiana autoctona, la lingua italiana è paritetica alla lingua croata, quindi che la decisione sull'uso della lingua italiana viene emanata dai Comuni e dalle Città, e che la pariteticità delle lingue viene stabilita dallo Statuto, da altri atti e dagli Statuti delle Città nel territorio della Contea Istriana e da altri atti.

Le disposizioni di cui a quest'articolo non sono conformi alla Costituzione per i motivi già citati in precedenza. La Contea non ha poteri per disciplinare la questione dell'uso della lingua di minoranza. I diritti delle minoranze vengono garantiti e tutelati esclusivamente dalla Repubblica di Croazia come Stato, e senza un potere legale apposito, che per ora non esiste, detto diritto non spetta neanche alla Contea. Con ciò, la presente delibera non tocca i diritti dei Comuni e delle Città, il che è stato invece fatto dalla Contea con la disposizione contestata. Vale a dire che la Contea, con le citate disposizioni, ha tolto alle unità di autogoverno locale - Città e Comuni - il potere di disciplinare questi diritti.

- articolo 26 dello Statuto il quale stabilisce che la Contea, al fine di attuare la pariteticità della lingua croata e della lingua italiana, impiega un adeguato numero di dipendenti che usano egualmente la lingua croata e la lingua italiana, e che gli appartenenti alla comunità nazionale italiana hanno diritto ad usare la propria lingua nel rivolgersi ai Tribunali, agli organi ed enti della Contea, agli uffici ed istituzioni, nonché alle persone giuridiche nella Contea.

Oltre alle già citate conformità di tali disposizioni alla Costituzione, la Contea ha in questo articolo elaborato materie che rientrano nella competenza legislativa della Repubblica di Croazia, allargando con ciò i propri poteri. Questo contrasta con l'articolo 5 della Costituzione, secondo il quale nella Repubblica di Croazia la legge debbono essere conformi alla Costituzione, e le altre norme con la Costituzione e con la legge, e che tutti sono tenuti ad attenersi alla Costituzione ed alla legge e rispettare l'ordinamento giuridico della Repubblica di Croazia.

- articolo 27 dello Statuto, con il quale, nei Comuni e nelle Città della Contea che hanno lo Statuto bilingue è obbligatorio lo studio della lingua italiana nelle scuole con insegnamento in lingua croata, mentre nelle altre Città e Comuni secondo le disposizioni dei loro Statuti lo studio della lingua italiana è facoltativo.

Il Ricorrente contesta la costituzionalità di questa disposizione, ritenendo che l'articolo 27 dello statuto sia in contrasto con l'articolo 12 della Costituzione. In modo particolare indica la non conformità con la Costituzione del concetto "Comuni con Statuto bilingue", poiché il bilinguismo deriva dalla concezione sulla pariteticità della lingua croata e della lingua italiana. La Costituzione invece, contiene disposizioni sull'uso privato, pubblico ed ufficiale della lingua della minoranza accanto alla lingua croata, ma non anche sulla pariteticità di queste lingue.

La Corte costituzionale stabilisce il contrasto della disposizione dell'articolo 27 dello Statuto, sia in relazione all'articolo 12 della Costituzione, che all'articolo 7 comma 2 della Legge costituzionale sui diritti umani.

Secondo l'articolo 12 della Costituzione, nella Repubblica di Croazia sono di uso ufficiale la lingua croata e la scrittura latina, e in singole unità locali accanto alla lingua croata ed alla scrittura latina nell'uso ufficiale può essere introdotta anche altra lingua e la scrittura cirilica o un'altra, alle condizioni stabilite dalla legge. Secondo l'articolo 7 comma 2 della Legge costituzionale sui diritti umani, nei Comuni in cui gli appartenenti a comunità etniche e nazionali o minoranze rappresentano la maggioranza nella popolazione complessiva, sarà di uso ufficiale, accanto alla lingua croata e la scrittura latina, anche la lingua e la scrittura di questa comunità etnica e nazionale o minoranza. Sarà disciplinato con un'apposita legge in quali unità di autogoverno ed amministrazione locali ovvero scuole sarà studiata, accanto alla lingua croata, anche la lingua della comunità nazionale o minoranza.

Pertanto, la disposizione di cui all'articolo 27 dello Statuto non è conforme con le citate disposizioni della Costituzione e con la Legge costituzionale sui diritti umani, e così come è stata disciplinata non poteva nemmeno essere oggetto di regolamentazione statutaria.

- articolo 41 dello Statuto, che regola la questione del giuramento solenne dei membri dell'Assemblea della Contea, che viene prestato in lingua croata ed in lingua italiana.

Nonostante il fatto che il Ricorrente non contesti il testo stesso del giuramento solenne, l'intero articolo 41 dello Statuto risulta contestato, in quanto esso, con la propria formulazione al comma 1, in sostanza stabilisce l'uso paritetico della lingua croata e della lingua italiana. I motivi del contrasto di tale disposizione con la Costituzione sono stati già forniti.

- comma 3 dell'articolo 44 dello Statuto, con cui è stabilito che gli atti dell'Assemblea vengono pubblicati sulla gazzetta ufficiale della Contea Istriana in lingua croata ed in lingua italiana. Il Ricorrente contesta questa disposizione come non conforme alla Costituzione ed alla legge, per tutti quei motivi per cui viene contestata la

paritetività della lingua croata e della lingua delle minoranze in uso ufficiale nella Repubblica di Croazia.

La Corte costituzionale, anche per quanto concerne questa disposizione, che in modo indefinito regola la questione della pubblicazione dei propri atti in ambedue le lingue, persiste nella sua valutazione che tutte le disposizioni dello Statuto che impongono il risultato della paritetività della lingua croata e della lingua italiana, siano in contrasto con l'articolo 12 della Costituzione, con ciò non mettendo in questione i diritti delle minoranze di cui all'articolo 15 della Costituzione e delle altre norme apposite, e specialmente il diritto degli appartenenti a tutte le nazioni e minoranze al libero uso della loro lingua e scrittura (articolo 15 comma 2 della Costituzione).

5. Con le disposizioni di cui all'articolo 13 dello Statuto sono definiti i settori in cui la Contea emana autonomamente norme.

Il Ricorrente ritiene che, con queste disposizioni, la Contea abbia definito la propria competenza in contrasto con la Costituzione e con la legge, che definiscono la competenza della Contea. Qui si mette in rilievo il fatto che con tali disposizioni la Contea ha allargato i propri poteri rispetto al contenuto dello Statuto della Contea, così come definito dall'articolo 7 della Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali.

La Corte costituzionale, deliberando sulla costituzionalità e sulla legalità dell'articolo 13 dello Statuto, è partita dalla disposizione dell'articolo 12 della Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali. Secondo questa disposizione di legge, il Comune, la Città, la Contea, sono autonomi nelle decisioni relative alle loro attività di autogoverno, in conformità alla Costituzione ed alla legge, e sono soggetti al solo controllo di legalità, che esegue il Governo della Repubblica di Croazia. Le relative disposizioni più dettagliate sono contenute nella Legge sulla definizione delle competenze delle unità dell'autogoverno e dell'amministrazione locali (G.U. nn. 75/93, 109/93 e 30/94), nonché nella serie di altre leggi che, dopo l'emanazione della Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali, regolano singole sfere dell'amministrazione.

La Corte costituzionale valuta non conforme alla legge solo il punto 9 dell'articolo 13 dello Statuto. Secondo questa disposizione, la Contea emana autonomamente le norme nella sfera "definizione delle imposte della Contea". Questa disposizione è in contrasto con l'articolo 5 della Legge sul finanziamento delle unità di autogoverno e di amministrazione locali (G.U. no 117/93), che definisce i tipi di imposte delle Contee, e quindi questo non rientra nella sfera di competenza della Contea.

6. La Corte costituzionale ha annullato il comma 4 dell'articolo 15 dello Statuto, nel quale è stabilito che la Contea ha quale principio della propria struttura organizzativa la decentralizzazione e che forma la procedura amministrativa in base ai principi di semplicità e di trasparenza del lavoro.

Il Ricorrente contesta la costituzionalità di questa disposizione. Ritiene che la Contea non ha diritti né costituzionali, né legali a "formulare la procedura amministrativa", in quanto ciò rientra nella competenza del legislatore.

La Corte costituzionale ha annullato questa disposizione dello Statuto. La procedura amministrativa seguita da organi di amministrazione statale e da altri organi aventi poteri pubblici nella repubblica di Croazia, è disciplinata dalla Legge sulla procedura amministrativa generale (G.U. no 53/91) e da altre leggi apposite, qualora queste leggi dovessero prescrivere una particolare procedura in determinati settori amministrativi (articoli 1, 2 e 3 della Legge sulla procedura amministrativa generale).

La Contea non è investita di poteri costituzionali, e per ora neanche di quelli legali per "formulare" la procedura amministrativa. La Contea la segue nell'espletare le attività di sua competenza in conformità con la Costituzione e con le leggi della Repubblica di Croazia.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 18 dello Statuto stabiliscono che gli organi dell'amministrazione centrale statale, nell'espletare le attività di loro competenza, possano far uso degli Uffici della Contea di cui all'articolo 17 dello Statuto, previo accordo scritto con il Presidente della contea, e che i costi per l'espletamento di tali attività vengano coperti dal Bilancio dello Stato.

Il Ricorrente ritiene che queste disposizioni non siano conformi con le disposizioni di cui all'articolo 88 della Costituzione e con l'articolo 2 della Legge sul sistema dell'amministrazione statale, in quanto la disciplina dei rapporti tra organi di amministrazione statale e unità di autogoverno e di amministrazione locali, non possa costituire oggetto dello statuto della Contea.

Non sono fondate le affermazioni del Ricorrente quando fa richiamo alla disposizione di cui all'articolo 88 della Costituzione. Vale a dire, nell'articolo 88 comma 1 della Costituzione al Governo della Repubblica di Croazia viene conferito il potere di disciplinare con decreto alcune materie di competenza della Camera dei deputati del Parlamento della Repubblica di Croazia. Questa disposizione della costituzione non si riferisce alla norma di cui all'articolo 18 dello Statuto.

La Corte costituzionale ha annullato la disposizione di cui all'articolo 18 comma 1 dello statuto, perché ha stabilito non essere conforme alla Legge sul sistema dell'amministrazione statale. La disciplina dei rapporti tra organi dell'amministrazione statale e unità dell'amministrazione e dell'autogoverno locali, non risulta essere, secondo le leggi in vigore, oggetto dello Statuto della Contea.

Per quanto concerne il comma 2 di questo articolo, non è contestato che i costi di espletamento delle attività di amministrazione statale trasferite agli organi delle unità locali vengono coperti dal Bilancio dello Stato (comma 2 dell'articolo 16 della Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali). Stabilita, però, l'incostituzionalità e l'illegalità del comma 1 dell'articolo 18, viene annullato anche il comma 2 dello stesso articolo, in quanto legato sostanzialmente direttamente con il comma 1 di tale articolo.

8. La Corte costituzionale ha annullato la seguente disposizione di cui all'articolo 23 dello Statuto che recita: "La contea Istriana riconosce e tutela l'istrianità quale espressione della pluriethnicità istriana".

Il Ricorrente contesta la costituzionalità di tale disposizione, ritenendo che unicamente la Costituzione può prescrivere la tutela dei diritti e delle libertà umane, nonché dei diritti delle minoranze come parte dei primi. Inoltre, ritiene che la Contea Istriana, con tale disposizione, oltrepassa i limiti del contenuto dello

Statuto della Contea, così come definiti dall'articolo 7 della Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione

locali.

Il ricorso risulta, anche in questa parte, fondato. Secondo i Principi fondamentali della Costituzione, la Repubblica di Croazia si costituisce quale Stato nazionale del popolo croato e quale Stato degli appartenenti ad altri popoli e minoranze che sono suoi cittadini: dei Servi, dei Musulmani, degli Sloveni, dei Cechi, degli Slovacchi, degli Italiani, degli Ungheresi, degli Ebrei e degli altri, ai quali viene garantita l'eguaglianza con i cittadini di nazionalità croata e l'esercizio dei diritti nazionali in conformità con le norme democratiche dell'ONU e dei paesi del mondo libero (Principi fondamentali, comma 3). La costituzione della Repubblica di Croazia nell'articolo 15 garantisce l'eguaglianza e la libertà di manifestare l'appartenenza nazionale agli appartenenti a tutti i popoli e minoranze. Queste garanzie costituzionali non possono essere disciplinate in altro modo con altre norme, né limitate e neanche allargate.

Quando l'articolo 23 dello Statuto stabilisce il diritto al particolare riconoscimento ed alla tutela dell'istrianità, tale norma, con la quale viene tutelata in modo particolare l'appartenenza regionale, non è conforme alle predette disposizioni costituzionali e neanche all'articolo 14 della Costituzione, secondo il quale i cittadini della Repubblica di Croazia godono di tutti i diritti e libertà, indipendentemente dalla loro razza, colore della pelle, sesso, lingua, confessione, concezione politica od altra, origine nazionale o sociale, censo, nascita, istruzione, posizione sociale o da altre caratteristiche, e per cui tutti sono eguali davanti alla legge.

Secondo la disposizione di cui all'articolo 131 comma 2 della Costituzione, i territori delle Contee vengono definiti dalla legge, in modo che essi siano l'espressione anche di fattori storici, ma neanche i fattori storici possono costituire la base per il regolamento statutario non conforme alla costituzione. Ponendo in speciale rilievo e tutelando l'istrianità, vengono messi in posizione privilegiata quei cittadini della Contea Istriana che sono compresi da questo concetto e conseguentemente vengono messi in posizione diseguale (limitata) quei cittadini della Contea Istriana che non sono compresi da questo concetto.

La speciale tutela di particolari categorie di cittadini nonché la limitazione di alcune libertà e diritti può essere stabilita unicamente dalla Costituzione ossia dalla legge in conformità con la costituzione e a condizioni stabilite dalla Costituzione.

Pertanto, la predetta disposizione dell'articolo 23 dello Statuto non è conforme alla Costituzione della Repubblica di Croazia, in modo particolare con le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 della Costituzione.

9. Con le disposizioni di cui all'articolo 28 dello Statuto viene stabilito che nelle materie di competenza di autogoverno della Contea e che sono di particolare interesse per gli appartenenti alla comunità nazionale italiana, è garantito il diritto di consenso nella Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della comunità nazionale italiana autoctona, quale organo permanente di lavoro dell'Assemblea (comma 1); che detta Commissione ha un Presidente e quattro membri, la maggioranza dei quali sono consiglieri provenienti dalle fila della comunità nazionale italiana (comma 2); che il potere d'iniziativa e di consenso della commissione ha l'effetto di togliere punti dall'ordine del giorno (comma 3); che il diritto di consenso può essere esercitato anche da un terzo dei membri dell'Assemblea nel caso in cui ritengano che una norma possa alterare la struttura etnica della contea o essere nociva per i gruppi autoctoni (comma 4) e che l'esercizio del consenso è stabilito dal Regolamento di lavoro e da altri atti dell'Assemblea (comma 5).

Il Ricorrente ritiene che queste disposizioni dello Statuto non siano conformi alle disposizioni di cui agli articoli 24 e 26 della Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali. Secondo l'articolo 24 comma 1 di detta Legge, l'organo rappresentativo dell'unità locale di autogoverno delibera con la maggioranza dei voti allorché sia presente alla seduta la maggioranza dei membri dell'organo rappresentativo. L'articolo 26 della stessa Legge stabilisce che, un organo rappresentativo istituisce commissioni permanenti o provvisorie od altri organismi di lavoro allo scopo di preparare delibere di propria competenza, la cui composizione, numero di componenti, le competenze e le modalità di lavoro vengono stabiliti da un regolamento di lavoro, ossia da un'apposita delibera sull'istituzione di un organo di lavoro.

La Corte ha annullato le disposizioni di cui all'articolo 28 dello Statuto, in quanto con le stesse viene disciplinato il funzionamento dell'Assemblea ovvero di un suo organismo di lavoro, in contrasto con la legge. Le modalità di realizzazione dei diritti di consenso sulle questioni di competenza di autogoverno della Contea, che sono di particolare interesse per gli appartenenti alla minoranza italiana, possono influenzare cotevolmente il funzionamento dell'Assemblea della Contea e degli altri suoi organismi, nonché la loro efficienza. Con questo può essere bloccata l'intera attività dell'Assemblea della Contea, ma viene anche resa impossibile l'applicazione del principio di maggioranza di cui all'articolo 47 dello Statuto. L'introduzione da parte dello Statuto del consenso nel funzionamento e nelle deliberazioni dell'organismo dell'Assemblea della Contea, non trova un punto d'appoggio né nella legge, né nella Costituzione, ed è in diretto contrasto con il principio costituzionale della garanzia ai diritti all'autogoverno locale (articolo 128 comma 1 della Costituzione), quindi altresì alla realizzazione dell'autogoverno locale anche mediante l'organo di rappresentanza di tale autogoverno.

10. La disposizione dell'articolo 29 dello Statuto recita: "La Contea Istriana riconosce l'Unione Italiana quale unico rappresentante degli appartenenti alla comunità nazionale italiana".

Il Ricorrente contesta la costituzionalità di questa disposizione in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 43 della Costituzione, con le quali a tutti i cittadini viene garantito il diritto di libera associazione e di libera costituzione dei partiti politici, dei sindacati e delle altre associazioni. Gli scopi delle associazioni sono stabiliti nel comma 1, e le limitazioni di tale diritto nel comma 2 dell'articolo 43 della Costituzione.

La Contea Istriana, nella sua memoria di risposta al ricorso, fa riferimento alle disposizioni del Trattato di Osimo e del Memorandum, alle disposizioni della Costituzione e della Legge costituzionale sui diritti umani e delle altre norme internazionali e locali.

Nel punto I delle motivazioni della presente Delibera, viene affermato che i trattati internazionali fanno parte dell'ordinamento giuridico della Repubblica di Croazia a condizioni stabilite dall'articolo 134 della Costituzione. Il

Memorandum d'Intesa tra la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana sulla tutela della minoranza italiana nella Repubblica di Croazia e nella Repubblica di Slovenia non adempie a queste condizioni e quindi non può costituire la base per l'emanazione dello Statuto della Contea o per l'elaborazione di particolari questioni statutarie di competenza della Contea.

Gli obblighi che derivano dal Trattato di Osimo, o da altri atti, pur non contestati il che è già stato spiegato nel punto I delle motivazioni della presente Delibera, non danno alla Contea il diritto di stabilire chi rappresenterà la minoranza nazionale italiana nella Repubblica di Croazia.

La realizzazione e la tutela dei diritti nazionali delle minoranze è di competenza della Repubblica di Croazia la quale le disciplina mediante le leggi (articolo 83 comma 1 della Costituzione). Pertanto, non è conforme alla Costituzione ed alla legge disciplinare queste questioni con lo Statuto della Contea. Secondo l'articolo 43 della Costituzione, a tutti i cittadini della Repubblica di Croazia, quindi anche ai cittadini di nazionalità italiana, viene garantito il diritto di libera associazione per la tutela dei loro interessi, nonché quello di adoperarsi per la realizzazione o per la conquista di convizioni e finalità sociali, economiche, politiche, nazionali, culturali ed altre. a questo scopo i cittadini sono liberi di costituire partiti politici, sindacati ed altre associazioni, aderirvi ed uscirne. Pertanto, risulta essere nello spirito dei principi generali del diritto internazionale e dei diritti e libertà costituzionali garantiti rendere possibile agli appartenenti dei popoli e delle minoranze nella Repubblica di Croazia di eleggere liberamente il proprio rappresentante, ossia di stabilire le forme organizzative delle proprie attività.

Con l'annullamento dell'articolo 29 dello Statuto non viene messa in questione la sussistenza e la soggettività legale dell'Unione Italiana basata anche sul suo Statuto, ovvero sulla delibera sull'iscrizione dell'Unione Italiana nel Registro delle organizzazioni sociali della Repubblica di Croazia. Questa disposizione viene annullata esclusivamente per il fatto che essa viola la Costituzione e limita i diritti costituzionali garantiti, di cui all'articolo 43 della Costituzione, di tutti i cittadini croati di nazionalità italiana sull'intero territorio dello statuto della Repubblica di Croazia.

11. Viene annullata quale illegale la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 32 dello Statuto, con la quale all'Assemblea della Contea Istriana viene data la denominazione speciale: "Istarski Sabor - Dieta Istriana".

Il Ricorrente contesta la legalità di questa disposizione, in quanto secondo l'articolo 20 della Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali, l'Assemblea della Contea è l'organo rappresentativo della Contea.

La Corte costituzionale valuta che la disposizione annullata sia in contrasto con la citata disposizione della Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali, poiché non rientra nella competenza della Contea ogni altra particolare denominazione dell'organo rappresentativo della Contea al di fuori della definizione legale.

12. L'articolo 42 dello Statuto stabilisce che i membri dell'Assemblea hanno il diritto alla protezione per il parere espresso e il voto nelle sedute dell'Assemblea o del suo organo di lavoro.

Il Ricorrente contesta la legalità di questa disposizione, poiché la legge che disciplinano la materia dell'autogoverno locale non stabiliscono un diritto particolare per la tutela dei membri delle Assemblee delle Contee.

La Costituzione della Repubblica di Croazia stabilisce, nell'articolo 75, la materia dell'immunità parlamentare dei deputati del Parlamento (Sabor) della Repubblica di Croazia. La Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali disciplina, nell'articolo 21, le materie concernenti il mandato, la funzione e i diritti ed obblighi dei membri dell'organo rappresentativo dell'unità di autogoverno e di amministrazione locali.

Con il contestato articolo 42 dello Statuto viene introdotta una specie di immunità dei membri dell'Assemblea della Contea. Questo diritto non spetta loro né secondo la Costituzione, né secondo le leggi della repubblica di Croazia, mentre lo stesso non può essere stabilito con lo Statuto. Pertanto, questa disposizione viene annullata.

13. La Corte costituzionale ha annullato la disposizione di cui all'articolo 62 dello Statuto, che disciplina più dettagliatamente la procedura di destituzione del Presidente della Contea Istriana. Il comma 1 stabilisce che il Presidente cessa nel momento in cui viene destituito dall'Assemblea, mentre qualora un organo dell'amministrazione statale dovesse dare inizio alla procedura per la destinazione del Presidente della Contea, l'Assemblea provvederà alla destituzione dello stesso solo dopo che il Presidente della Contea abbia esaurito tutti i mezzi legali oppure dopo che la sentenza di condanna per violazione della costituzione, della legge o per danni arrecati sia passata in giudicato, e dopo la sentenza definitiva nei casi di conflitto di competenze in tale procedura - comma 2 dello stesso articolo.

Il Ricorrente contesta la legalità di queste disposizioni, basandosi sulle disposizioni della Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali che prescrivono le modalità di elezione e di destituzione del Presidente della Contea.

Secondo l'articolo 53 punto 3 della Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali il Presidente viene eletto e destituito dall'Assemblea della Contea. Però, secondo l'articolo 84 della stessa Legge, il Presidente della Contea risponde al governo della Repubblica di Croazia per la costituzionalità e la legalità dell'operato di sua competenza, nonché per la costituzionalità e la legalità degli atti e dell'operato della Giunta della Contea. Qualora il Presidente della Contea dovesse ripetutamente violare la costituzione e la legge, il Governo potrà destituirlo.

La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 62 del contestato statuto per il proprio contenuto e significato è esclusiva e non permette l'interpretazione che qualcun altro, oltre all'Assemblea della Contea, possa destituire il Presidente della Contea, e con ciò viene direttamente impedito lo svolgimento della procedura di destituzione del Presidente della Contea nei modi prescritti dalla legge.

Inoltre, la posizione, le responsabilità ed il rapporto del Presidente della Contea verso l'amministrazione centrale statale vengono disciplinati più dettagliatamente con la Legge sul sistema dell'amministrazione statale - articoli 50, 55, 62 e 66, nonché con altre disposizioni della stessa Legge.

Secondo le citate disposizioni di legge, il Presidente della Contea è funzionario della Repubblica di Croazia responsabile di fronte al Governo della Repubblica di Croazia per il proprio operato ed il Governo della

Repubblica lo può destituire dall'incarico.

L'Assemblea della Contea secondo la Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali non il potere di condizionare la destituzione del Presidente della contea all'esito di una procedura iniziata dal Governo della Repubblica di Croazia per la tutela dei diritti e ad una sentenza passata in giudicato del tribunale o ad una decisione di altro organo statale per arretrati.

III. La Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Governo della Repubblica di Croazia di stabilire l'incostituzionalità ed illegalità delle seguenti disposizioni dello Statuto:

1. L'articolo 5 dello Statuto stabilisce che la Contea ha lo stemma, la bandiera, l'inno e la Giornata della Contea, il cui aspetto ed uso sarà stabilito dall'Assemblea della Contea con un'apposita delibera.

Il Ricorrente contesta il diritto della Contea di prescrivere i contrassegni aggiuntivi della Contea, oltre a quelli stabiliti con l'articolo 9 della Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali.

La Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali dispone che il Comune, la Città e la Contea possono, a seguito di un'autorizzazione dell'organo dell'amministrazione centrale statale competente per gli affari di cui all'autogoverno locale, avere il proprio stemma e la bandiera - articolo 9 comma 1.

La disposizione contestata risulta essere in conformità con la Costituzione e con la legge. I contrassegni della Contea, quali l'inno e la Giornata della Contea, rientrano nelle competenze di autogoverno della Contea e possono essere stabilite dallo Statuto della Contea.

2. Con le disposizioni di cui all'articolo 6 dello Statuto sono stabilite le sedi della Contea Istriana in modo che la sede dell'Assemblea è la città di Pisino, mentre la sede della Giunta è la città di Pola.

Il Ricorrente contesta la legalità di queste disposizioni in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali, perché si tratterebbe di materie già disciplinate dalla legge e pertanto l'Ente emanante lo Statuto avrebbe allargato le proprie competenze.

La Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali stabilisce (articolo 6 comma 1), tra l'altro, che le sedi degli organi di autogoverno e di amministrazione locali vengono stabilite con un'apposita legge, mentre secondo l'articolo 2 comma 2 della Legge sui territori delle Contee, delle Città e dei Comuni della Repubblica di Croazia, gli organi dell'unità di autogoverno e di amministrazione locali possono, in conformità con lo statuto di questa risiedere anche al di fuori della sua sede. Pertanto, la Corte costituzionale valuta che queste disposizioni siano conformi alla legge.

3. La Contea Istriana nell'articolo 9 dello Statuto stabilisce il diritto della Contea di istituire una collaborazione con altre unità locali ed associazioni ovvero di collaborare e di aderire ad organizzazioni e ad associazioni internazionali di unità regionali e locali.

Con il ricorso viene contestata la legalità di queste disposizioni nella parte relativa alla collaborazione internazionale della Contea.

Secondo la Legge sulle modifiche ed integrazioni della Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali (G.U. no 117/93), le unità di autogoverno locale alle condizioni stabilite dalla legge possono collaborare con corrispondenti unità locali di altri paesi (articolo 2 comma 1 di questa Legge). Nonostante il fatto che la Contea sia un'unità di amministrazione e di autogoverno, e non (unicamente) un'unità di autogoverno locale, non è in contrasto con la Costituzione che essa, nei limiti delle proprie attività di autogoverno, collabori con altre unità regionali e locali nonché con associazioni dello stesso genere. Pertanto, le disposizioni di cui all'articolo 9 dello Statuto sono conformi alla predetta Legge.

4. Con il ricorso viene contestata altresì la legalità delle disposizioni di cui al punto 3 e 4 dell'articolo 12 dello Statuto. Con la disposizione di cui all'articolo 12 dello Statuto, la Contea Istriana stabilisce in otto punti le attività di autogoverno di propria competenza.

Il Ricorrente ritiene che i punti 3 e 4 di tale articolo siano illegali, in quanto allargano essenzialmente la portata e modificano il senso delle disposizioni di cui all'articolo 15 della Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali.

La Costituzione della Repubblica di Croazia, nell'articolo 128, garantisce a suoi cittadini il diritto all'autogoverno locale (comma 1); stabilisce i limiti di questo diritto (comma 2), nonché stabilisce che sull'autogoverno locale sarà emanata una legge (comma 3).

La Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali, nell'articolo 12, stabilisce che il Comune, la Città e la Contea siano autonomi a decidere sulle attività di propria competenza di autogoverno in conformità con la Costituzione e con tale Legge e che siano soggetti al solo controllo di legalità. L'articolo 15 della stessa Legge stabilisce le competenze di autogoverno della Contea.

La Corte costituzionale, nel confrontare le sopraccitate disposizioni costituzionali e legali con le disposizioni contestate dello Statuto, ha valutato che risulta infondato il dubbio sulla non conformità delle stesse con la Costituzione e con la legge, in quanto queste disposizioni risultano conformi alle disposizioni costituzionali e legali sul contenuto del diritto all'autogoverno locale ovvero sulle competenze di autogoverno della Contea.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 dello Statuto stabiliscono i settori in cui la Contea emana norme.

Il Ricorrente ritiene che la Contea con queste disposizioni abbia stabilito le proprie competenze contrariamente alla costituzione ed alle leggi, che disciplinano le competenze di attività della Contea. Qui viene in modo particolare messo in rilievo che con queste disposizioni la Contea abbia allargato le proprie competenze avuto riguardo al contenuto dello Statuto della Contea (articolo 7 della Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali).

La Corte costituzionale, come già citato nel punto II/5 della motivazione della presente Delibera, nel valutare le disposizioni contestate, ha preso le mosse dalle disposizioni della legge che disciplina le competenze di autogoverno della Contea.

Secondo l'articolo 12 della Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali, le Contee decidono

autonomamente sulle attività di autogoverno di propria competenza, e le relative disposizioni più dettagliate sono comprese nella già citata Legge sulla definizione delle competenze riguardanti le attività di autogoverno delle unità di autogoverno e di amministrazione locali e in altre leggi che disciplinano taluni settori amministrativi. Queste Leggi stabiliscono i settori di autogoverno come l'economia, la marina ed il traffico, l'urbanistica e pianificazione e tutela dell'ambiente, le attività relative al settore abitativo-comunale, la cultura, lo sport, rapporti patrimoniali legali, amministrazione generale ed altro, e stabiliscono inoltre chi svolge queste attività. [stabilito inoltre che le attività non previste come attività di competenza di autogoverno di organi di unità di autogoverno e di amministrazione locali, vengono svolte da reparti amministrativi di tali unità come attività di amministrazione statale.

In seguito a quanto precede, le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 dello Statuto contestato, tranne l'annullato punto 9 dell'articolo 13 dello Statuto (punto II/5 di cui alle motivazioni della presente Delibera) risultano conformi alla Costituzione ed alla legge.

La Corte costituzionale ha analizzato più dettagliatamente la materia di indire referendum di cui al punto 4 dell'articolo 13 dello Statuto, che viene particolarmente contestato nel ricorso, nell'ambito della valutazione dell'articolo 46 dello Statuto (punto III/12 di cui alle motivazioni della presente Delibera).

6. Viene respinto il ricorso contro l'articolo 16 dello Statuto con il quale è stabilito che il territorio e la sede della contea potranno essere modificati, e che l'iniziativa per la modifica del territorio spetta all'Assemblea della Contea, previo parere degli organi di rappresentanza dei Comuni e delle Città o dei cittadini dell'Istria.

Secondo l'articolo 131 comma 2 della Costituzione, i territori delle Contee vengono stabiliti dalla legge, e tale legge come già detto, è la Legge sui territori delle Contee, delle Città e dei Comuni nella Repubblica di Croazia.

Secondo l'articolo 9 di questa Legge, l'iniziativa per la modifica del territorio della Contea, della Città o del Comune, può essere avanzata dagli organi di rappresentanza delle unità di autogoverno locale, quindi anche dall'organo di rappresentanza della Contea, sentito il parere della popolazione del territorio interessato dalla modifica stessa. Secondo l'articolo 11 della stessa Legge, spetta alla Camera dei deputati del Parlamento (Sabor) della Repubblica di Croazia la decisione sulle proposte di modifica del territorio dell'unità di autogoverno locale di cui all'articolo 9. Pertanto, la disposizione contestata risulta conforme con la Costituzione e con la legge.

7. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 20 dello Statuto stabilisce che le sedi degli Assessorati, delle Sezioni e dei Servizi vengono stabilite da norme dell'Assemblea, che garantiscono la rappresentanza alle Città ed ai Comuni nel territorio della Contea.

Il Ricorrente contesta la legalità di queste disposizioni sulla base della norma di cui al comma 1 dell'articolo 6 della Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali, che prevede che la sede degli organi del Comune, della Città e della Contea vengono stabiliti da un'apposita legge.

Poiché la Legge sui territori delle Contee, delle Città e dei Comuni nella Repubblica di Croazia stabilisce che determinati organi delle unità di autogoverno locale possano, in conformità con lo Statuto, risiedere anche al di fuori della propria sede (articolo 2 comma 2), risulta conforme con le citate leggi stabilire con lo Statuto della Contea le sedi di unità interne degli organi della Contea.

8. Con la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 21 dello Statuto viene previsto che la Contea stabilisce il marchio depositato e ne prescrive l'uso.

Il Ricorrente ritiene che questa disposizione risulti non conforme alla Legge sulla proprietà industriale (G.U. no 53/91 e no 19/92). Il Ricorrente non specifica di quali disposizioni di detta Legge si tratti concretamente.

Il ricorso non è fondato neanche in questa parte.

Onde preservare e tutelare le proprie particolarità, la Contea può stabilire un marchio distintivo della Contea. Pertanto, la disposizione contestata risulta essere in conformità alla summenzionata Legge.

9. Viene contestata la costituzionalità e la legalità dell'articolo 22 dello Statuto in cui viene stabilito che la Contea protegge le caratteristiche pluriculturali e pluriethniche dell'Istria da tutte le attività che le potrebbero minacciare.

Il Ricorrente ritiene che, con queste disposizioni la Contea Istriana ha allargato l'ambito del contenuto dello Statuto della Contea, stabilito dalla legge, in quanto unicamente la Repubblica di Croazia può stabilire la tutela dei diritti e delle libertà umane, inclusi anche i diritti delle minoranze.

Sui limiti delle competenze della Contea circa la disciplina di questa materia è già stato detto nel punto II/8 delle motivazioni della presente Delibera. A ciò non risulta contraria la protezione contro ogni attività che potrebbe minacciare le caratteristiche pluriculturali e pluriethniche dell'Istria. Pertanto, la contestata disposizione dell'articolo 22 dello Statuto risulta conforme con la Costituzione e con la legge.

10. Il Ricorrente contesta la costituzionalità e la legalità delle disposizioni di cui all'articolo 25 dello statuto, in particolare quelle che garantiscono agli appartenenti alla comunità nazionale italiana il diritto all'istruzione universitaria nella propria lingua, secondo programmi particolari.

Secondo le leggi della Repubblica di Croazia disciplinanti la materia dell'educazione e dell'istruzione, le lezioni nelle scuole elementari, medie, medie superiori ed alle università vengono impartite in lingua croata, mentre l'insegnamento ossia l'istruzione degli appartenenti alle comunità etniche e nazionali o minoranze viene effettuato in conformità con la Legge costituzionale sui diritti umani.

Le disposizioni in questa materia sono contenute nell'articolo 27 della Legge sull'istruzione elementare (G.U. 59/90, 26/93 e no 27/93), negli articoli 4 e 5 della Legge sull'istruzione media (G.U. no 19/92, no 26/93 e no 27/93), e nell'articolo 6 comma 1 della Legge sulle università (G.U. no 96/93 e no 34/94).

La Legge costituzionale sui diritti umani, nell'ambito dell'elaborazione legale dell'autonomia culturale garantita dalla costituzione, dedica un particolare titolo all'educazione ed istruzione (articoli da no 14 a no 17). Poiché, secondo dette disposizioni, in particolare secondo la disposizione di cui all'articolo 14 della citata Legge costituzionale, l'educazione e l'istruzione delle minoranze nella Repubblica di Croazia viene tenuta nella loro

lingua e scrittura e secondo particolari programmi, quindi le disposizioni di cui all'articolo 25 dello Statuto sono conformi con la costituzione e con la legge.

11. Con il ricorso viene contestata la costituzionalità dell'articolo 30 dello Statuto, secondo il quale la Contea stimola le condizioni per l'attuazione del libero rientro e per l'ottenimento del pieno status si cittadini per tutti gli emigranti Istriani e promuove i loro legami con i luoghi di nascita.

Il Ricorrente ritiene che queste disposizioni non siano conformi alla costituzione, in quanto unicamente la Costituzione può stabilire, limitare o tutelare i diritti e la libertà dell'uomo e del cittadino in modo eguale per tutti i cittadini indipendentemente dal territorio dell'unità locale ove siano residenti.

Con la disposizione contestata dello Statuto non vengono messi in questione i diritti costituzionali garantiti e la tutela costituzionale e legale dei cittadini della Repubblica di Croazia né degli appartenenti al popolo croato al di fuori della patria.

12. Le disposizioni di cui all'articolo 46 dello Statuto prescrivono che l'emanazione e la revoca delle norme di competenza di autogoverno della Contea Istriana vengono sottoposte al referendum, qualora ciò venisse richiesto da almeno cinque mila elettori o da metà dei consigli comunali o municipali della Contea (comma 1); che non siano soggetti al referendum le norme sulle imposte e sul bilancio della Contea (comma 2); che abbiano il diritto di voto al referendum tutti gli elettori della Contea (comma 3) e che il referendum venga effettuato in conformità con la Delibera dell'Assemblea della Contea Istriana sull'indizione del referendum (comma 4).

Il Ricorrente contesta la legalità di queste disposizioni. Ritiene che le stesse non siano conformi all'articolo 17 della Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali, secondo il quale può essere indetto ed effettuato un referendum unicamente al livello dei Comuni e delle Città.

Secondo la Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali (articolo 7 comma 2 ed articolo 17 comma 1) il diritto ad indire referendum spetta al Consiglio comunale e della città, al quale partecipano i cittadini dei Comuni e delle Città.

Però, siccome secondo l'articolo 1 comma 3 della Costituzione, il referendum viene definito come una forma di adozione di decisioni del popolo nell'esercizio del potere, anche la contea potrà, nei limiti delle sue competenze di autogoverno, indire un referendum, nonostante il fatto che la legge non preveda esplicitamente la possibilità della Contea di farlo. Ciò significa che la diretta adozione di decisioni da parte dei cittadini della Contea potrà essere attuata anche tramite un referendum al livello della contea, il che viene proprio stabilito dall'articolo contestato. Naturalmente, il diritto della Contea di indire un referendum si riferisce unicamente alle materie che rientrano nell'ambito delle competenze di autogoverno della Contea stessa. Proprio questo viene stabilito con l'articolo 46 dello Statuto.

Per i motivi summenzionati, la Corte ha valutato conformi con la costituzione e con la legge le disposizioni di cui all'articolo 46 dello Statuto, nonché le disposizioni di cui all'articolo 13 punto 4 dello statuto.

13. È stata contestata la legalità della disposizione di cui all'articolo 55 dello Statuto, secondo cui un membro della Giunta non potrà nello stesso momento far parte di un organo statale rappresentativo, esecutivo o giudiziario, e di un organo statale rappresentativo od esecutivo dell'unità di autogoverno locale.

Il Ricorrente ritiene che questa disposizione statutaria non sia conforme alla disposizione di cui all'articolo 6 comma 2 della Legge sull'elezione dei membri degli organi rappresentativi delle unità di autogoverno e di amministrazione locali (G.U. no. 90/92), in quanto unicamente la legge può stabilire l'incompatibilità di membro rappresentativo dell'unità di autogoverno locale con un'altra carica.

Secondo l'articolo 35 della Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali, la Giunta di un'unità di autogoverno locale non è l'organo rappresentativo di questa unità, bensì un organo esecutivo, il quale come Giunta Comunale, della Città o della Contea, svolge le attività esecutive concernenti l'autogoverno locale nonché quelle di amministrazione statale, affidategli dalla legge.

Poiché l'organo rappresentativo dell'unità di autogoverno locale, secondo la Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali, elegge i membri della Giunta, stabilisce con lo Statuto il loro numero, e la Giunta risponde ad esso per il proprio operato (articolo 37 e 39), allora questo organo rappresentativo potrà, con il proprio statuto, stabilire i casi di incompatibilità tra la carica di membro della Giunta di unità di autogoverno locale e un'altra carica.

14. Con le disposizioni di cui all'articolo 57 dello Statuto viene stabilito il procedimento per l'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti della Contea Istriana.

Il Ricorrente ritiene che dette disposizioni siano incomplete e non conformi alle disposizioni della Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali, le quali prescrivono le modalità di elezione e di destituzione del Presidente della Contea.

L'articolo 31 comma 1 della Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali stabilisce che il Presidente della Contea viene eletto dall'Assemblea della Contea a maggioranza di voti di tutti i membri, alle modalità e secondo la procedura stabilite dal Regolamento in conformità con lo Statuto della Contea. La disposizione in merito è contenuta nell'articolo 53 comma 3 della stessa Legge.

Le disposizioni dello Statuto contestate sono conformi con le citate disposizioni di legge.

La norma contestata è incompleta, ma non illegale, in quanto, il Presidente della contea potrà essere destituito, oltre che dall'Assemblea della Contea, anche dal Governo della Repubblica di Croazia (articolo 84 comma 3 della Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali). Anche la Legge sul sistema dell'amministrazione statale contiene disposizioni sulla destituzione dei dirigenti delle unità di autogoverno e di amministrazione locali (articoli 62 e 66)

15. Viene respinto il ricorso, nella parte in cui si contesta la illegalità dell'articolo 65 dello Statuto, che stabilisce che i fondi destinati allo svolgimento delle attività vengono assicurati dal Bilancio della Contea o da altre fonti. Il

Ricorrente basa l'illegalità di questa disposizione sulle disposizioni di cui alla Legge sul finanziamento delle unità di autogoverno e di amministrazione locali (articoli: 2, 4, 49 e 50).

La summenzionata Legge stabilisce le fonti per il finanziamento delle attività di competenza di autogoverno delle unità di autogoverno e di amministrazione locali. Secondo il comma 1 dell'articolo 2 di questa Legge, le unità di autogoverno e di amministrazione locali per lo svolgimento delle attività di competenza di autogoverno assicurano i fondi nel proprio bilancio, mentre secondo il comma 1 dell'articolo 51 della stessa Legge, per le attività di amministrazione statale svolte da queste unità, i fondi vengono assicurati nel Bilancio di Stato.

L'articolo 4 della stessa Legge stabilisce le proprie fonti delle entrate della Contea, mentre gli articoli 49 e 50 della Legge definiscono la materia delle sovvenzioni dal Bilancio di Stato.

La Corte valuta che la disposizione di cui all'articolo 65 dello Statuto è conforme con la legge. Ciò in quanto la Contea potrà prevedere nel proprio statuto, oltre a quelle già previste e stabilite dalla legge, anche altre fonti delle proprie entrate.

16. Con il ricorso viene contestata la costituzionalità e la legalità delle disposizioni di cui all'articolo 66 dello statuto, le quali disposizioni stabiliscono che per le attività di amministrazione statale nella contea potranno essere costituiti con legge appositi Uffici il cui assetto organizzativo e le cui competenze vengono stabiliti dalla legge, mentre i costi per il loro funzionamento vengono sostenuti dal Bilancio di Stato.

Il Ricorrente ritiene che la summenzionate disposizioni siano in contrasto con l'articolo 88 della Costituzione e con l'articolo 2 della Legge sul sistema dell'amministrazione statale, in quanto stabiliscono le modalità di svolgimento di attività di amministrazione statale, che non può costituire oggetto di disciplina da parte dello statuto della Contea, bensì della legge.

La disposizione dell'articolo 88 della Costituzione non si riferisce alla disposizione dell'articolo 66 dello Statuto. Sul contenuto dell'articolo 88 (comma 1) della Costituzione è già stata fornita una spiegazione sotto il punto II/7 delle motivazioni della presente Delibera.

L'articolo 2 della Legge sul sistema dell'amministrazione statale stabilisce che le attività di amministrazione statale vengono svolte dagli organi dell'amministrazione statale, mentre con leggi particolari, determinate attività di amministrazione statale potranno essere trasferite agli organi delle unità di autogoverno ed amministrazione locali o ad altre persone giuridiche aventi poteri pubblici in base alla legge.

Per lo svolgimento di attività di competenza di autogoverno delle unità di autogoverno e di amministrazione locali, nonché per le attività di amministrazione statale in tali unità, secondo la Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali, potranno essere costituiti organi amministrativi e questi sono le Sezioni amministrative e i Servizi delle unità di autogoverno e di amministrazione locali. Con le disposizioni di cui agli articoli 56a, 56b e 56c di questa Legge sono disciplinati più dettagliatamente le modalità di finanziamento, l'assetto organizzativo, i diritti e gli obblighi degli impiegati di tali organi amministrativi.

Secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 comma 2 della Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali, e di cui all'articolo 51 comma 1 della Legge sul finanziamento delle unità di autogoverno e di amministrazione locali, i fondi per le attività di amministrazione statale svolte in tali unità vengono assicurati nel Bilancio di Stato.

Di conseguenza, le disposizioni di cui all'articolo 66 risultano conformi alla Costituzione ed alla legge.

17. Il punto 8 del comma 3 dell'articolo 69 dello Statuto prescrive che le multe ed i beni patrimoniali confiscati rappresentino le entrate della Contea.

Il Ricorrente ritiene che queste disposizioni siano in contrasto con la legge, in quanto unicamente la legge può stabilire sia le entrate del Bilancio di Stato, che le entrate dei bilanci delle unità locali.

La Legge sul finanziamento delle unità di autogoverno e di amministrazione locali stabilisce le fonti di finanziamento di queste unità. L'articolo 3 della stessa Legge stabilisce che un'unità di autogoverno e di amministrazione locali realizza entrate dalle proprie fonti, dalle imposte comuni e dalle sovvenzioni dal Bilancio di Stato o dal Bilancio della Contea. Con le disposizioni di cui all'articolo 4 della stessa Legge si stabilisce che sono entrate della Contea quelle ottenute da proprie fonti. Così, il punto 3 di questo articolo stabilisce come propria fonte di finanziamento della Contea le multe ed i beni patrimoniali confiscati. Pertanto, la disposizione dell'articolo 69 comma 3 punto 8 dello Statuto risulta conforme alla legge.

18. L'articolo 73 dello statuto stabilisce che gli organi di lavoro dell'Assemblea della Contea emanano conclusioni, raccomandazioni e delibere.

Il Ricorrente ritiene che questa disposizione sia in contrasto con l'articolo 26 comma 1 della Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali, che prescrive che gli organi di lavoro dell'organo rappresentativo dell'unità di autogoverno locale possano unicamente preparare le decisioni di competenza dell'organo rappresentativo.

La Corte costituzionale non ha annullato la disposizione contestata. L'Assemblea della Contea secondo il comma 2 dell'articolo 26 della Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali stabilisce, tra l'altro, le competenze e le modalità di lavoro dei propri organi di lavoro. Le competenze di questi organi di lavoro nell'emanazione degli atti quali conclusioni, raccomandazioni o delibere dovranno trovare una base nelle apposite norme e in questa ipotesi la disposizione contestata risulta conforme alla legge.

IV. Nel dibattito è stato espresso anche il punto di vista che, a causa del numero (18) e della natura legale delle disposizioni annullate, bisognava annullare lo Statuto nella sua totalità. La Corte costituzionale, dopo un'accurata valutazione di tutte le circostanze, non ha accolto questo punto di vista, mettendo particolarmente in rilievo che le disposizioni dello Statuto conformi alla Costituzione che rimangono in vigore, sostanzialmente rappresentano quel contenuto dello Statuto della Contea che, ai sensi dell'articolo 7 comma 3 della Legge sull'autogoverno e sull'amministrazione locali, disciplina più dettagliatamente e in conformità con la legge l'assetto interno e le modalità di lavoro degli organi della Contea.

Di conseguenza, la Corte costituzionale in base all'articolo 126 comma 2 della Costituzione ed all'articolo 22 comma 1 della Legge costituzionale sulla Corte costituzionale della Repubblica di Croazia (G.U. no. 13/91) ha deciso come al dispositivo sotto i punti I, II e III, con la constatazione di cui al punto IV.

La delibera sulla pubblicazione (punto V del dispositivo) è basata sulla disposizione di cui all'articolo 20 della Legge costituzionale sulla Corte costituzionale della Repubblica di Croazia.

LA CORTE COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

Numero: U-II-433/1994
Zagabria, 02 febbraio 1995

IL PRESIDENTE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
f.to Jadranko Crnić

62

Ai sensi dell'articolo 53 della Legge sull'autogestione locale ed amministrazione ("Gazzetta popolare" no. 90/92, 94/93 e 117/93), l'Assemblea della Regione Istriana nella seduta tenutasi il 5 dicembre 1994, ha emanato la

DELIBERA sulla fornitura di mezzi per la costruzione del SRI -Acquedotto di Butoniga I fase per l'anno 1995

Articolo 1.

Soggetto della presente Delibera è fornitura di una parte di mezzi per la costruzione del SRI - Acquedotto di Butoniga I fase nel 1995, i quali verranno raccolti quale partecipazione personale dell'Azienda sul territorio dove opera l'AI "Acquedotto istriano di Pinguento" e l'AP "Acquedotto" di Pola.

Articolo 2.

I mezzi per la costruzione del SRI - Acquedotto di Butoniga I fase, dell'articolo 1 della presente Delibera, vengono forniti tramite la raccolta dei compensi dai consumatori collegati con la rete pubblica di rifornimento idrico ARI "Acquedotto istriano" di Pinguento e l'AP "Acquedotto", Pola, in modo che per ogni metro cubo di acqua consumata, vengono calcolati: 1. lo 0,25 di DEM di controvalore in kune per il consumo domestico
2. lo 0,50 di DEM di controvalore in kune per il consumo rimanente.

L'ARI "Acquedotto istriano" di Pinguento e l'AP "Acquedotto" di Pola vengono obbligati di introdurre gli importi del compenso del comma precedente nei conti per l'acqua rilasciata ai consumatori, secondo il corso medio della BPC l'ultimo giorno del mese per il quale viene fatturato.

Articolo 3.

L'ARI "Acquedotto istriano" di Pinguento e l'AP "Acquedotto" di Pola hanno l'obbligo di versare immediatamente gli importi dei compensi dell'articolo 2. della presente Delibera sul conto del "SRI-Acquedotto di Butoniga" s.r.l. di Pinguento.

Il procedimento del versamento del compenso e le spese di raccolta dei mezzi verranno regolati dagli acquedotti tramite l'accordo.

Articolo 4.

I mezzi effettuati dal compenso dell'articolo 2 della presente Delibera, saranno usufruiti dal "SRI - Acquedotto di Butoniga" s.r.l. di Pinguento esclusivamente per la costruzione degli oggetti del SRI - Acquedotto di Butoniga I fase, secondo la dinamica di costruzione per il 1995, la quale viene fissata dalla Giunta della Regione Istriana, su proposta del Comitato d'amministrazione dell'Azienda.

Articolo 5.

La Regione Istriana assume l'obbligo di assicurare tramite la propria delibera, i mezzi per il 1996, 1997 e 1998, per la costruzione del SRI - Acquedotto di Butoniga I fase, al minimo all'ammontare dell'articolo 2 della presente Delibera.

Articolo 6.

Con il giorno d'applicazione della presente Delibera, cessa di vigere la Delibera sulla fornitura di mezzi per la costruzione del SRI - Acquedotto di Butoniga I fase nel 1994, Sigla amm.: 325-01/94-01/10 del 30 marzo 1994.

Articolo 7.

La presente delibera entra in vigore l'ottavo giorno dall'emanazione, verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Istriana ed applicata dall'1 gennaio 1995.

Sigla amm.: 325-01/94-01/10
Pisino, il 5 dicembre 1994

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE ISTRIANA
Presidente dell'Assemblea
della Regione Istriana
f.to Damir Kajin

63

Ai sensi dell'articolo 58 della Legge sul finanziamento delle unità d'autogestione locale ed amministrazione (GP 117/93) e dell'articolo 10 della Delibera sull'organizzazione provvisoria della Regione Istriana (del 16 aprile 1993), l'Assemblea della Regione Istriana nella seduta tenutasi il 29 dicembre 1994, ha emanato la

DELIBERA sul finanziamento provvisorio della Regione Istriana nel I trimestre del 1995

I
PARTE GENERALE DELLA DELIBERA

Articolo 1.

Le necessità pubbliche della Regione Istriana nel I trimestre del 1995 verranno provvisoriamente finanziate all'ammontare di 5.730.000,00 di KN.

I mezzi del comma 1 del presente articolo comprendono:

- entrate programmate 5.399.000,00 di KN
- entrate non programmate (riserva corrente del Preventivo) 331.000,00 di KN

Articolo 2.

Le entrate e le uscite secondo i gruppi, vengono stabiliti nel Preventivo delle entrate e vengono programmati nel Preventivo delle uscite per il primo trimestre del 1995 in modo seguente:

PREVENTIVO

*Delle entrate ed uscite della delibera sul finanziamento provvisorio della Regione Istriana
per il periodo del primo trimestre del 1995*

A. ENTRATE

No.	ENTRATE SECONDO FONTI E SPECI	IMPORTO
	I PARTE DELLE IMPOSTE COMUNI	4.300.000,00
1.1.	IMPOSTA SUL REDDITO (5%)	3.900.000,00
1.2.	IMPOSTA SUL PROFITTO (10%)	400.000,00
	II FONTI PERSONALI	1.430.000,00
2.0.	IMPOSTE REGIONALI	960.000,00
2.1.		
2.2.	IMPOSTA SULL'EREDITÀ E SUI DONI	400.000,00
2.3.	IMPOSTA SUI MOTOVEICOLI STRADALI	500.000,00
2.4.	IMPOSTA SUGLI OGGETTI NATANTI	10.000,00
	IMPOSTA SULLE FESTE DI DIVERTIMENTO E SPORTIVE	50.000,00
3.0.		

3. 1.	ALTRE FONTI PERSONALI	470.000,00
3. 2.	ENTRATE DALLA PROPRIETÀ PERSONALE	
3. 3.	TASSE AMMINISTRATIVE	340.000,00
3. 4.	AMMENDE	30.000,00
	ALTRE ENTRATE	100.000,00
	TOTALE ENTRATE	5.730.000,00

B. USCITE

CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	IMPORTO
400	Mezzi per i redditi dei lavoratori	960.000,00
401	Mezzi per le spese materiali	653.000,00
4010	Mezzi per il pasto caldo, il trasporto ed il consumo comune dei lavoratori	60.000,00
40	MEZZI PER IL LAVORO DEI CORPI AMMINISTRATIVI E DEI SERVIZI DELLA REGIONE	1.673.000,00
415	Mezzi per l'acquisto dell'attrezzatura ed invest.	400.000,00
418	Mezzi per destinazioni speciali	1.921.000,00
4.1.	MEZZI PER DESTINAZIONI SPECIALI ED ALTRE	2.321.000,00
433	Mezzi per il risanamento di alcuni segmenti dell'andamento degli affari	125.000,00
43	MEZZI D'INTERVENTO NELL'ECONOMIA	125.000,00
450	Mezzi per le attività sociali	710.000,00
456	Mezzi per la previdenza sociale e la sanità	510.000,00
45	MEZZI PER LE ATTIVITÀ SOCIALI	1.220.000,00
461	Mezzi per i partiti politici	60.000,00
46	MEZZI PER LE ALTRE UNITÀ D'AUTOGESTIONE LOCALE	60.000,00
488	Altre uscite e riserva corrente	331.000,00
48	ALTRE USCITE	331.000,00
	TOTALE USCITE	5.730.000,00

II
PARTE SPECIALE DELLA DELIBERA

Articolo 2.

Le uscite all'ammontare di 5.730.000,00 di kn vengono ripartite per titolari, usufruttuari e destinazioni

dettagliate nella Parte speciale della Delibera come segue:

**SEZIONE 1
SERVIZIO PROFESSIONALE DELL'ASSEMBLEA E DELLA GIUNTA**

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	IMPORTO
1	401	Mezzi per le spese materiali	400.000,00
	40	MEZZI PER IL LAVORO DEI CORPI AMMINISTRATIVI E SERVIZI DELLA REGIONE	400.000,00
2	415	Spese d'acquisto dell'attrezzatura	300.000,00
2	415	Spese di manutenzione degli edifici e dell'attrezzatura	100.000,00
4	418	Compenso ai consiglieri ed ai corpi di lavoro del consiglio	100.000,00
		Stampa e pubblicazione del materiale	7.000,00
5	418	Spese di ricevimento e di visite contraccambiate	25.000,00
6	418	Mezzi per la lavorazione dei timbri, dello stemma e dei simboli	4.000,00
7	418	Spese di sponsorizzazione	60.000,00
8	418	MEZZI PER DESTINAZIONI SPECIALI ED ALTRE PER IL LAVORO DELL'AMMINISTRAZIONE	596.000,00
	41		
		TOTALE SEZIONE 1	996.000,00

**SEZIONE 2
ASSESSORATO PER LO SVILUPPO DELL'AUTOGESTIONE LOCALE ED AMMINISTRAZIONE**

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	IMPORTO
9	401	Mezzi per le spese materiali	30.000,00
	40	MEZZI PER IL LAVORO DEI CORPI AMMINISTRATIVI E SERVIZI DELLA REGIONE	30.000,00
10	418	Mezzi per lo sviluppo dell'autogestione locale ed amministrazione	70.000,00
	41	MEZZI PER DESTINAZIONI SPECIALI ED ALTRE	70.000,00
11	461	Mezzi per i partiti politici	60.000,00
	46	MEZZI PER I PARTITI POLITICI	60.000,00
		TOTALE SEZIONE 2	160.000,00

SEZIONE 3
ASSESSORATO PER LE FINANZE ED IL PREVENTIVO

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	IMPORTO
12	400	Mezzi per i redditi dei lavoratori	960.000,00
13	401	Mezzi per le spese materiali	55.000,00
14	4010	Mezzi per il pasto caldo, il trasporto dei lavoratori ed il consumo comune	60.000,00
	40	MEZZI PER IL LAVORO DEI CORPI AMMINISTRATIVI E SERVIZI DELLA REGIONE	1.075.000,00
15	418	Spese d'effettuazione del preventivo	25.000,00
	41	MEZZI PER DESTINAZIONI SPECIALI ED ALTRE	25.000,00
16	488	Altre uscite - riserva corrente della giunta	201.000,00
17	4881	Altre uscite - riserva corrente presidente della giunta	130.000,00
	48	ALTRE USCITE	331.000,00
		TOTALE SEZIONE 3	1.431.000,00

SEZIONE 4
ASSESSORATO PER L'ECONOMIA

POS.	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	IMPORTO
18	401	Mezzi per le spese materiali	20.000,00
	40	MEZZI PER IL LAVORO DEI CORPI AMMINISTRATIVI E SERVIZI DELLA REGIONE	20.000,00
19	418	Mezzi per le relazioni ed i programmi di sviluppo	40.000,00
	41	MEZZI PER DESTINAZIONI SPECIALI ED ALTRE	40.000,00
20	433	Interventi riguardanti il risanamento di alcuni segmenti dell'andamento degli affari	125.000,00
	43	MEZZI D'INTERVENTO	125.000,00
		TOTALE SEZIONE 4	185.000,00

SEZIONE 5
ASSESSORATO PER IL TURISMO

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	IMPORTO
21	401	Mezzi per le spese materiali	25.000,00
	40	MEZZI PER IL LAVORO DEI CORPI AMMINISTRATIVI E SERVIZI DELLA REGIONE	25.000,00

22	418	Mezzi per la realizzazione del programma nel turismo	130.000,00
	41	MEZZI PER DESTINAZIONI SPECIALI ED ALTRE	130.000,00
		TOTALE SEZIONE 5	155.000,00

SEZIONE 6

ASSESSORATO PER LA PIANIFICAZIONE SPAZIALE, L'EDILIZIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	IMPORTO
23	401	Mezzi per le spese materiali	25.000,00
	40	MEZZI PER IL LAVORO DEI CORPI AMMINISTRATIVI E SERVIZI DELLA REGIONE	25.000,00
24	418	Elaborazione del piano strategico d'azione	25.000,00
25	418	Elaborazione delle basi spaziale-urbanistiche e tecnologiche - dell'analisi dei dati esistenti e della valutazione degli influssi antropogenici	50.000,00
26	418	Elaborazione delle basi naturali - dell'analisi dei dati esistenti e della valutazione degli influssi degli inquinanti più importanti su tutti i mezzi di comunicazione	75.000,00
27	418	Elaborazione della basi sintetica dei piani spaziali esistenti (elaborazioni + basi informatiche)	15.000,00
28	418	Elaborazione delle indicazioni per l'elaborazione del piano spaziale della Regione	25.000,00
29	418	Complimento dell'elaborazione e del procedimento di verifica del piano spaziale della Regione	25.000,00
30	418	Piano del territorio Punta - Korente Barbariga	7.500,00
31	418	Piano del territorio di Limska Draga	7.500,00
32	418	Piano del territorio d'affluenti di Butoniga	7.500,00
33	418	Mezzi per il procedimento amministrativo	1.000,00
34	418	Mezzi per il procedimento non amministrativo	1.500,00
35	418	Documentazione basica topografica e di catasto	1.000,00
36	418	Spese d'acquisto della letteratura professionale e delle pubblicazioni obbligatorie	1.000,00
	41	MEZZI PER DESTINAZIONI SPECIALI ED ALTRE	242.000,00
		TOTALE SEZIONE 6	267.000,00

SEZIONE 7

ASSESSORATO PER L'AGRICOLTURA, LA SILVICOLTURA, LA CACCIA, LA PESCA E L'ECONOMIA IDRICA

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	IMPORTO
37	401	Mezzi per le spese materiali	30.000,00
	40	MEZZI PER IL LAVORO DEI CORPI AMMINISTRATIVI E SERVIZI DELLA REGIONE	30.000,00
38	418	Mezzi per il servizio agricolo	140.000,00
39	418	Mezzi per il programma "Agro Padova"	18.000,00

40	418	Preparativi per l'effettuazione del programma FAO	10.000,00
41	418	Programma di sviluppo dell'agricoltura a lungo termine fino al 2010	55.000,00
42	418	Tutela dell'Istarski Podolac	18.000,00
43	418	Esposizione di vino Parenzo (VINISTRA)	32.000,00
44	418	Apertura delle strade di vino Buie-Pisino-Pinguente	28.000,00
45	418	Mezzi iniziali per la fondazione dell'Istituto superiore agricolo	42.000,00
46	418	Mezzi per la Scuola media superiore agricola	11.000,00
47	418	Miglioramento finanziario dell'Istituto per l'agricoltura di Parenzo	50.000,00
48	418	Stimolazione di alcune produzioni agricole	90.000,00
49	418	Mezzi promotori per lo sviluppo di piccole economie agricole	10.000,00
50	418	Popolarità e promozione del programma sul terreno	10.000,00
51	418	Compimento del sistema di difesa antigrandine	14.000,00
52	418	Altri programmi	25.000,00
	41	MEZZI PER DESTINAZIONI SPECIALI ED ALTRE	553.000,00
TOTALE SEZIONE 7			583.000,00

SEZIONE 8

ASSESSORATO PER LA SANITÀ, LA PREVIDENZA SOCIALE ED IL LAVORO

POSIZIONE	CONTRO	DESCRIZIONE DEL CONTO	IMPORTO
53	401	Mezzi per le spese materiali	18.000,00
	40	MEZZI PER IL LAVORO DEI CORPI AMMINISTRATIVI E DEI SERVIZI DELLA REGIONE	18.000,00
54	456	Mezzi per la tutela dell'ambiente	100.000,00
55	456	Mezzi per l'attività della protezione civile	25.000,00
56	456	Mezzi per l'effettuazione del programma di necessità pubbliche nell'ambito della sanità	160.000,00
57	456	Spese riguardanti le attività funebri	100.000,00
58	456	Mezzi per persone senza assicurazione sanitaria	125.000,00
	45	MEZZI PER LE ATTIVITÀ SOCIALI	510.000,00
TOTALE SEZIONE 8			528.000,00

SEZIONE 9

ASSESSORATO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA E LA CULTURA

POSIZIONE	CONTRO	DESCRIZIONE DEL CONTO	IMPORTO
59	401	Mezzi per le spese materiali	25.000,00
	40	MEZZI PER IL LAVORO DEI CORPI AMMINISTRATIVI E SERVIZI DELLA REGIONE	25.000,00

60	450	Mezzi per l'effettuazione dei programmi di necessità pubbliche nella cultura e cultura tecnica	350.000,00
61	450	Mezzi per le attività programmatiche della organizzazioni sociali e delle associazioni dei cittadini	75.000,00
62	450	Mezzi per l'educazione ed istruzione	160.000,00
63	450	Mezzi per l'attuazione dei programmi di necessità pubbliche nello sport	50.000,00
64	450	Mezzi d'intervento nelle attività sociali	75.000,00
	45	MEZZI PER LE ATTIVITÀ SOCIALI	710.000,00
TOTALE SEZIONE 9			735.000,00

SEZIONE 10
ASSESSORATO PER IL TRAFFICO, LA MARINA E LE COMUNICAZIONI

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	IMPORTO
65	401	Mezzi per le spese materiali	25.000,00
	40	MEZZI PER IL LAVORO DEI CORPI AMMINISTRATIVI E SERVIZI DELLA REGIONE	25.000,00
66	418	Preparativi per la documentazione tecnica per il Deposito stradale istriano	160.000,00
67	418	Elaborazione della documentazione tecnica per l'informatizzazione della Regione Istriana	25.000,00
68	418	Elaborazione della documentazione tecnica per il progetto radiotelefonico delle aziende comunali e pubbliche della Regione Istriana	10.000,00
69	418	Mantenimento rafforzato delle strade non classificate della Regione Istriana	470.000,00
	41	MEZZI PER DESTINAZIONI SPECIALI ED ALTRE	665.000,00
TOTALE SEZIONE 10			690.000,00

III
DISPOSIZIONI SULL'ATTUAZIONE DELLA DELIBERA

Articolo 4.

I mezzi vengono dati in uso agli usufruttuari esclusivamente in base al documento scritto da cui è visibile:

- che la destinazione è stata approvata nel preventivo
- che l'ammontare dell'obbligo derivato è a livello dell'importo approvato
- che l'obbligo è stato liquidato da persona competente.

La persona competente del comma primo del presente articolo è assessore all'assessorato, cioè, segretario del servizio, salvo che per le destinazioni specialmente regolate con le disposizioni della presente Delibera.

Articolo 5.

Gli usufruttuari dei mezzi del preventivo hanno l'obbligo di presentare all'Assessorato per le finanze pure altri dati e relazioni necessari per la sorveglianza e l'attuazione della Delibera, come pure l'elaborazione della Proposta del Preventivo per il 1995.

Articolo 6.

I mezzi ripartiti nella sezione 1 posizione 2 e 3 saranno ripartiti dall'Assessorato per le finanze ed il preventivo in base all'approvazione del presidente della Regione Istriana e vicepresidente.

Articolo 7.

I mezzi della posizione 16 sezione 3 (riserva corrente) all'ammontare di 201.000,00 di kn verranno ripartiti in base alla Decisione della Giunta, ed i mezzi della posizione 17 della stessa sezione, all'ammontare di 130.000,00 di kn in base alla Decisione del Presidente della Giunta (presidente della Regione).

Articolo 8.

Le entrate effettuate e la loro ripartizione tra gli usufruttuari, effettuate nel periodo d'applicazione della Delibera, fanno parte integrante del Preventivo della Regione Istriana per il 1995.

Articolo 9.

La presente Delibera entra in vigore con il giorno d'emanazione e viene applicata dall'1 gennaio 1995.

Sig. amm.: 400-08/94-01/09
No. protocollo: 2163/1-01-94-2
Pazin, 29.12.1994.

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE ISTRIANA
Presidente dell'Assemblea
della Regione Istriana
f.to Damir Kajin

64

Ai sensi dell'articolo 16 della Legge sulla caccia ("Gazzetta popolare", no. 10/94) e dell'articolo 53 della Legge sull'autogestione locale ed amministrazione ("Gazzetta popolare", no. 90/92, 94/93 e 117/93), l'Assemblea della Regione Istriana nella seduta tenutasi il 28 febbraio 1995, ha emanato la

DELIBERA SULLA CONSTATAZIONE DELLE PROPRIE RISERVE DI CACCIA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE ISTRIANA**Articolo 1.**

Nel territorio della Regione Istriana vengono constatate le seguenti proprie riserve di caccia:

- riserva di caccia aperta no. 1. - "Ližnjan-Šišan",
- riserva di caccia aperta no. 2. - "Umag",
- riserva di caccia aperta no. 3. - "Rovinj",
- riserva di caccia aperta no. 4. - "Bale",
- riserva di caccia aperta no. 5. - "Vižinada",
- riserva di caccia aperta no. 6. - "Buje",
- riserva di caccia aperta no. 7. - "Žminj",
- riserva di caccia aperta no. 8. - "Lanišće",
- riserva di caccia aperta no. 9. - "Kanfanar",
- riserva di caccia aperta no. 10. - "Marčana",
- riserva di caccia aperta no. 11. - "Poreč",
- riserva di caccia aperta no. 12. - "Višnjan",
- riserva di caccia aperta no. 13. - "Vrsar",
- riserva di caccia aperta no. 14. - "Pazin I",
- riserva di caccia aperta no. 15. - "Pazin II",
- riserva di caccia aperta no. 16. - "Pazin III",
- riserva di caccia aperta no. 17. - "Grožnjan",
- riserva di caccia aperta no. 18. - "Oprtalj",
- riserva di caccia aperta no. 19. - "Gradac-Roč",
- riserva di caccia aperta no. 20. - "Barban",

- riserva di caccia aperta no. 21. - "Buzet",
- riserva di caccia aperta no. 22. - "Krnica",
- riserva di caccia aperta no. 23. - "Kotorna",
- riserva di caccia aperta no. 24. - "Union",
- riserva di caccia aperta no. 25. - "Istra",
- riserva di caccia aperta no. 26. - "Jedinstvo"
- riserva di caccia aperta no. 27. - "Jarebica"
- riserva di caccia aperta no. 28. - "Lepus"

Articolo 2.

Gli autorizzati al diritto sul terreno che hanno presentato la richiesta scritta ai sensi dell'articolo 104. comma 1, ed hanno soddisfatto le condizioni dell'articolo 5 comma 1 punto 2 alinea 2, dell'articolo 13 comma 1, 2 e 3, dell'articolo 27 comma 3, dell'articolo 28 comma 2 e 3 della Legge sulla caccia ("Gazzetta popolare", no. 10/94), hanno soddisfatto le condizioni per poter acquistare il diritto di caccia nella propria riserva di caccia.

Per il territorio della Regione Istriana in merito alle riserve di caccia aperte dell'articolo 1 della presente Delibera, vengono eletti i seguenti autorizzati al diritto di caccia:

- per la riserva di caccia no. 1. - Associazione dei cacciatori "Bena" Ližnjan,
- per la riserva di caccia no. 2. - Associazione dei cacciatori "Trčka" Umag
- per la riserva di caccia no. 3. - Associazione dei cacciatori "Rovinj" Rovinj
- per la riserva di caccia no. 4. - Associazione dei cacciatori "Jarebica" Bale
- per la riserva di caccia no. 5. - Associazione dei cacciatori "Fazan" Vižinada
- per la riserva di caccia no. 6. - Associazione dei cacciatori "Fazan" Buje
- per la riserva di caccia no. 7. - Associazione dei cacciatori "Zec" Žminj
- per la riserva di caccia no. 8. - Associazione dei cacciatori "Ćičarija" Lanišće
- per la riserva di caccia no. 9. - Associazione dei cacciatori "Golub" Kanfanar
- per la riserva di caccia no. 10. - Associazione dei cacciatori "Marčana" Marčana
- per la riserva di caccia no. 11. - Associazione dei cacciatori PO LOV Poreč
- per la riserva di caccia no. 12. - Associazione dei cacciatori Lovačko društvo "Dubrava" Višnjan
- per la riserva di caccia no. 13. - "Lane" d.o.o. Vrsar
- per la riserva di caccia no. 14. - Associazione dei cacciatori "Vepar" Pazin
- per la riserva di caccia no. 15. - Associazione dei cacciatori "Vepar" Pazin
- per la riserva di caccia no. 16. - Associazione dei cacciatori "Vepar" Pazin
- per la riserva di caccia no. 17. - Associazione dei cacciatori "Srnjak" Grožnjan
- per la riserva di caccia no. 18. - Associazione dei cacciatori "Vepar" Oprtalj
- per la riserva di caccia no. 19. - Associazione dei cacciatori "Gradac" Roč
- per la riserva di caccia no. 20. - Associazione dei cacciatori "Kamenjarka" Barban
- per la riserva di caccia no. 21. - Associazione dei cacciatori "Mirna" Buzet
- per la riserva di caccia no. 22. - Associazione dei cacciatori "Kamenjarka" Krnica
- per la riserva di caccia no. 23. - Kotorna d.o.o. Kršan
- per la riserva di caccia no. 24. - Associazione dei cacciatori "Union" Pula
- per la riserva di caccia no. 25. - Associazione dei cacciatori "Istra" Pula
- per la riserva di caccia no. 26. - Associazione dei cacciatori "Jedinstvo" Vodnjan
- per la riserva di caccia no. 27. - Associazione dei cacciatori "Jarebica" Savičenta
- per la riserva di caccia no. 28. - Associazione dei cacciatori "Lepus" Brtonigla

Articolo 3.

Gli autorizzati dell'articolo 2 della presente Delibera hanno l'obbligo di presentare la base della caccia e dell'economia per la riserva di caccia, entro 90 giorni dal giorno dell'entrare in vigore della presente Delibera, dopo l'avuta approvazione dell'Ufficio per l'economia della Regione Istriana.

Articolo 4.

Con il giorno dell'entrare in vigore della presente Delibera, gli autorizzati al diritto nelle riserve di caccia dell'articolo 2 della presente Delibera, acquistano il diritto di caccia in tale riserva di caccia.

È proibita la caccia alla selvaggina, conforme all'articolo 3 della presente Delibera, senza la base della caccia e dell'economia.

Articolo 5.

L'Assemblea della Regione Istriana stabilirà le misure alle quali deve attenersi l'autorizzato al diritto alla caccia, al fine di ostacolare i danni causati dalla selvaggina, entro 30 giorni dall'emanazione della presente Delibera.

Articolo 6.

La presente Delibera entra in vigore con il giorno d'emanazione e verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Istriana.

Sigla amm.: 323-01/94-01/05
No. Protocollo: 2163/01-94-12
Pisino, 28 2 1995

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE ISTRIANA
Presidente dell'Assemblea
della Regione Istriana
f.to Damir Kajin

65

Ai sensi dell'articolo 53 della Legge sull'autogestione locale ed amministrazione ("Gazzetta popolare", no. 90/92, 94/93 e 117/93) e dell'articolo 9 della Legge sull'espropriazione ("Gazzetta popolare", no. 9/94), l'Assemblea regionale della Regione istriana nella propria seduta tenutasi 28 2 1995, a emanato la seguente

DECISIONE sulla previa opinione nel procedimento d'espropriazione dei beni immobili per la costruzione della Strada principale 2.1. Podberam-Kičer-Baderna, tratto Kičer-Tinjan

I Viene constatato che è di comune interesse di tutti i cittadini della Regione istriana, lo sviluppo della rete stradale nella Regione istriana ed in tal senso la costruzione di tratti stradali nuovi e la ricostruzione dei tratti stradali esistenti, al fine di collegare qualitativamente le città, i comuni e gli abitati nella Regione istriana.

Il Viene constatato che "Hrvatske ceste" azienda per la manutenzione, protezione, ricostruzione e costruzione delle strade in Repubblica di Croazia (nel testo successivo: usufruttuario dell'espropriazione), ha intenzione di iniziare la costruzione e ricostruzione della Strada principale 2.1. Podberam-Kičer-Baderna, tratto Kičer-Tinjan, prevista nel piano delle strade dal 1991 al 1995.

III Viene constatato che l'usufruttuario dell'espropriazione ha elaborato il piano d'espropriazione presso l'Azienda "Geoprojekt" di Pinguente dal 14 febbraio 1991 per il c.c. di Beram, dal 20 ottobre 1991, dal novembre 1990 per il c.c. di Tinjan e no. 54/93 dal settembre 1993 per il c.c. di Tinjan e che per la costruzione dell'oggetto del punto 1 della presente Decisione dovrebbe effettuarsi il procedimento d'espropriazione dei beni immobili compresi nel piano d'espropriazione e conformemente al Piano spaziale e Piano dell'AP "Hrvatske ceste" per il 1991-1995.

IV In base all'indicato, l'Assemblea della Regione istriana considera che esista l'interesse della Repubblica di Croazia alla costruzione dell'oggetto del punto 1 della presente Decisione, e propone al Governo della Repubblica di Croazia di emanare la delibera sull'interesse della Repubblica di Croazia alla costruzione e ricostruzione della strada Kičer-Tinjan quale tratto della Strada magistrale 2.1. Podberam-Kičer-Baderna affinché l'azienda "Hrvatske ceste" quale usufruttuario dell'espropriazione, effettuasse il procedimento d'espropriazione dei beni immobili del punto III della presente Decisione presso il corpo competente dell'amministrazione statale.

Sigla amm.: 947-01/95-01/01
Pisino, il 28 febbraio 1995

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE ISTRIANA
Presidente dell'Assemblea
della Regione Istriana
f.to Damir Kajin

